



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 685

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 9 febbraio 2017

## I N D I C E

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 60

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 64

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 315)* . . . . . » 79

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)* . . . . . » 80

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155)* . . . . . » 80

11<sup>a</sup> - Lavoro:

*Plenaria* . . . . . » 81

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 82

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 217)* . . . . . » 87

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)* . . » 88

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

## Questioni regionali:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	97
<i>Plenaria (3<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	116
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	117

## Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato mafia e manifestazioni sportive</i> . . . . .	»	121
---	---	-----

## Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	122
---------------------------	---	-----

## Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	124
---------------------------	---	-----

## Per la semplificazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	125
--	---	-----

## Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	127

## Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	128
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	128

---



## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria**

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*

LATORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### AFFARI ASSEGNATI

**(Doc. CCL, n. 1) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* dell'affare in titolo, osserva che il prosieguo dei lavori potrebbe articolarsi con la conclusione della discussione generale nella presente giornata, con l'elaborazione, da parte dei relatori, di una proposta di risoluzione la prossima settimana e con la votazione del predetto documento la settimana seguente.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore MARTON (M5S) si pone problematicamente sulla possibilità che a seguito di votazioni separate, i due rami del Parlamento si pronuncino diversamente in ordine alle singole missioni da autorizzare.

Il senatore SANGALLI (*PD*), relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, assicura le Commissioni riunite in ordine alla predisposizione, nel corso della prossima settimana, di una proposta di risoluzione da parte dei relatori.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) invita i commissari a tenere conto della costante evoluzione dello scenario libico, nell'ambito del quale, tra l'altro, le posizioni italiane sembrano non godere più di particolare sostegno, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalle Nazioni Unite in ordine alla gestione dei flussi migratori.

Ciò al fine di scongiurare il rischio che l'atto di indirizzo rivolto al Governo risulti, di fatto, superato dagli eventi.

Il presidente LATORRE osserva che quanto osservato dal senatore Mario Mauro potrebbe trovare il giusto approfondimento nel corso del prosieguo dell'esame del documento.

Le Commissioni riunite convengono, infine, di rinviare il seguito dell'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria****459<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Il vice presidente TORRISI comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.44 (testo 2), 1.66 (testo 2), 1.69 (testo 2), 3.50 (testo 2), 5.20 (testo 3), 5.26 (testo 2), 6.18 (testo 3), 6.106 (testo 2), 7.10 (testo 2), 8.2 (testo 3), 9.14 (testo 3), 9.49 (testo 4), 12.29 (testo 3), 13.35 (testo 2), 13.113 (testo 2) e 13.131 (testo 2), pubblicate in allegato, i quali, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Avverte che l'emendamento 7.0.2 (testo 3) è stato riformulato come proposta riferita al comma 2 dell'articolo 7 e assumerà la numerazione 7.85. Anche l'emendamento 7.85, pubblicato in allegato, al quale la senatrice Orrù aggiunge la propria firma, risulta proponibile e rimane accantonato.

Comunica che l'emendamento 1.5 è stato riformulato come proposta riferita al disegno di legge di conversione e assumerà la numerazione x1.2. Anche l'emendamento x1.2, pubblicato in allegato, risulta proponibile.

Comunica, altresì, che l'emendamento 12.13 è stato riformulato come proposta riferita al disegno di legge di conversione e assumerà la numerazione x1.3. Anche l'emendamento x1.3, pubblicato in allegato, risulta proponibile.

Informa che gli emendamenti 6.121 e 7.61 sono stati trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2630/30/1 e G/2630/31/1, pubblicati in allegato.

Dichiara improponibili i subemendamenti x1.1000/2 e x1.1000/3.

Avverte, infine, che la senatrice Cardinali e il senatore Giovanni Mauro aggiungono la propria firma all'emendamento 4.48 (testo 2), il senatore Del Barba aggiunge la propria firma all'emendamento 6.105 (testo 2), la senatrice Fasiolo aggiunge la propria firma agli emendamenti 6.29 (testo 4) e 7.43, la senatrice Montevecchi aggiunge la firma all'emendamento 11.1, il senatore Uras aggiunge la propria firma all'emendamento 4.48 (testo 2), la senatrice Pezzopane aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.27 (testo 2), 4.48 (testo 2) e 13.7 (testo 3) e il senatore Mancuso aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.49, 10.3 e 13.42.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore COLLINA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 8.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento 8.2 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 8.3 e 8.4, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita, quindi, i proponenti al ritiro degli emendamenti identici 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8, nonché dell'emendamento 8.9 e propone loro di convergere sull'emendamento 8.10 (testo 2), sul quale il parere è favorevole.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 8.12.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 8.4. Si tratta, infatti, di un numero limitato di agenti del Corpo forestale dello Stato ancora non ricollocati presso altra amministrazione statale. Costoro, dopo aver rifiutato il transito in un Corpo militare, hanno presentato – entro il termine stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 – domanda di assegnazione presso altre amministrazioni statali, ma poi non sono rientrati in posizioni utili nell'ambito delle graduatorie per la riassegnazione.

Vi è quindi il rischio che sia attivata nei loro confronti la procedura per il collocamento in disponibilità, ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sebbene non siano ancora state esaminate – previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali – ulteriori forme di ricollocazione, previste dall'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 177.



Pertanto, con l'emendamento 8.4 si propone di differire il termine per la presentazione della domanda di assegnazione presso altra amministrazione statale, a meno che il Governo non sia in grado di individuare una soluzione alternativa.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che il Governo valuterà opzioni alternative, considerata anche la necessità di ovviare alla mancanza di copertura degli oneri finanziari.

È quindi accantonato l'emendamento 8.2 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, nonché sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.8 e 9.9.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 9.11 (limitatamente al comma 2-bis, primo periodo) e 9.12 (limitatamente al comma 2-bis, primo periodo). Propone quindi di accantonare gli emendamenti 9.14 (testo 3), 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 e 9.25.

Esprime parere contrario sull'emendamento 9.26, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.27. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.28, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 9.31. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 9.32, 9.33, 9.34 e 9.35, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 9.41 (testo 2), informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato come segue: «Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi: "9-bis. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali. 9-ter. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. 9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, e 9-ter si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre

2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122"».

Esprime parere contrario sull'emendamento 9.47, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 9.49 (testo 4), 9.50 e 9.56 (testo 3).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 9.57 e 9.58, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede di accantonare gli emendamenti 9.59 e 9.60 ed esprime parere contrario sull'emendamento 9.61.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.62 (limitatamente al comma 9-bis, primo periodo) e 9.63, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone l'accantonamento dell'emendamento 9.64 (testo 2), nonché dell'emendamento 9.65 (testo 2), su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.67. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.68, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 9.69. Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.72, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*), accogliendo i rilievi della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 9.41 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta quindi accantonato.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 9.14 (testo 3), 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.27, 9.41 (testo 3), 9.49 (testo 4), 9.50, 9.56 (testo 3), 9.59, 9.60, 9.64 (testo 2) e 9.65 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 10.2 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.5 (limitatamente al comma 2-bis, lettera *b*) e al comma 2-ter) e 10.6, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.8 e 10.9. Propone di accantonare gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.16, 10.17 e 10.20 (testo 2),

nonché gli identici 10.22, 10.23 e 10.24, come anche l'emendamento 10.26, gli identici 10.27 e 10.28 e gli identici 10.29 e 10.30.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.31, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.32. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.33 e 10.34, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare gli emendamenti 10.35, 10.36 e 10.37. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.41 e contrario sui subemendamenti 10.2000/1 e 10.2000/2. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 10.2000 del Governo.

Infine, chiede di accantonare gli emendamenti 10.44 e 10.45.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 10.2 (testo 2), 10.12, 10.13, 10.16, 10.17, 10.20 (testo 2), nonché gli identici 10.22, 10.23 e 10.24, come anche l'emendamento 10.26. Risultano altresì accantonati gli emendamenti identici 10.27 e 10.28, come anche gli identici 10.29 e 10.30, nonché gli emendamenti 10.32, 10.35, 10.36, 10.37, 10.44 e 10.45.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di conoscere l'orientamento del relatore e del Governo a proposito della proroga dell'entrata in vigore della norma sul collocamento a riposo dei magistrati, dal momento che gli emendamenti in materia sono stati accantonati. Sottolinea che sull'argomento si registra un orientamento unanime delle forze politiche.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura una approfondita riflessione sugli emendamenti che propongono il trattenimento in servizio di tutti i magistrati che abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.

In ogni caso, assicura che il Governo non intende intervenire con un proprio atto in materia.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.37.

Il senatore CRIMI (*M5S*), anche a nome del senatore Morra, sottoscrive l'emendamento 10.37.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.37.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), anche a nome del senatore Gotor, sottoscrive l'emendamento 10.37.

Il relatore COLLINA (*PD*) si riserva di presentare una proposta di riformulazione su tale questione, dopo aver acquisito l'orientamento del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

Il relatore COLLINA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.6 (limitatamente alla prima parte), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.10 e contrario sull'emendamento 11.11. Propone di accantonare l'emendamento 11.13 (testo 3), mentre il parere è contrario 11.14.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.17 e 11.19, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.28 e 11.29.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.30, 11.31 e 11.34, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.36, 11.37 (testo 2) e 11.38. Propone, infine, di accantonare gli ordini del giorno G/2630/9/1 e G/2630/25/1.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi accantonati l'emendamento 11.13 (testo 3) e gli ordini del giorno G/2630/9/1 e G/2630/25/1.

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 12.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 12.5 e 12.6, nonché sugli identici 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.11, come pure sull'emendamento 12.12.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.40, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 12.15 e 12.16.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.17, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19, 12.20, 12.21 e 12.22 (limitatamente al comma 2-*bis*).

Propone di accantonare gli emendamenti 12.27 e 12.28 e 12.29 (testo 3).

Esprime parere contrario sull'emendamento 12.30 e favorevole sull'emendamento 12.35.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 12.36 e 12.37, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, propone di accantonare l'ordine del giorno G/2630/14/1, nonché l'emendamento 12.0.2.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) auspica una riflessione approfondita sull'emendamento 12.15, con il quale si intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge in titolo, che rinvia l'entrata in vigore dell'obbligo di dotare di impianti alimentati da fonti rinnovabili gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. In questo modo, a suo avviso, si darebbe anche un chiaro segnale della volontà politica di procedere effettivamente in tale direzione. Peraltro, considerato che attualmente l'introduzione dell'obbligo riguarderebbe solo una quota molto limitata di fabbricati, sarebbe necessario piuttosto estendere tale previsione a tutti gli edifici, richiedendo in ogni caso l'uso delle migliori tecnologie disponibili.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'impatto derivante dall'introduzione di tale norma per tutti gli edifici privati.

Il sottosegretario PIZZETTI conviene sull'accantonamento dell'emendamento 12.15, ma rileva che sulla proposta vi è un orientamento contrario del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

Sui restanti emendamenti e sugli ordini del giorno, esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 12.15, 12.16, 12.27 e 12.28, nonché l'ordine del giorno G/2630/14/1 e l'emendamento 12.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.3, nonché gli emendamenti 13.4 e 13.5 (limitatamente al primo periodo), sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.7 (testo 3).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.8, 13.12 e 13.13 (limitatamente al primo periodo), sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.14, 13.17, 13.18, sugli identici 13.19 e 13.20, sull'emendamento 13.21, nonché sugli identici 13.22 e 13.23.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.24, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.25 (testo 2) e invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 13.27 e 13.28, nonché l'emendamento 13.29.

Propone di accantonare gli emendamenti 13.34, 13.35 (testo 2), 13.36, 13.37, 13.38, 13.39 e 13.40.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.42. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.43, 13.45 (limitatamente alla lettera *a*) e 13.47, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede di accantonare l'emendamento 13.54 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.55, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.56 e 13.57. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 13.58, 13.59, 13.60 (testo 2) e 13.61.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 13.1000/1, 13.2000/1 – sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*) – e 13.2000/2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.2000.

Il parere è altresì contrario sul subemendamento 13.2000/1 e favorevole sull'emendamento del Governo 13.2001. Esprime parere contrario sui subemendamenti 13.2002/1 – sul quale peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*) – e 13.2002/2.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.2002.

Invita la proponente a ritirare l'emendamento 13.62, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 13.63. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.65, 13.71 e 13.82, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 13.93, 13.94, 13.95 e 13.96. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.97 e 13.98, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.99, 13.100, 13.101, 13.102 e 13.103. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.105, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 13.106 (testo 4). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.107, 13.108 e 13.109, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 13.110. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.111 e 13.112, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.113 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.114, 13.116, 13.117, 13.118 e 13.119, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare l'emendamento 13.121. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.122, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.123.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.124 (limitatamente al comma 6-*bis*, lettera *a*)), 13.125, 13.126 (limitatamente al comma 6-*bis*) e 13.127, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 13.128. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 13.130, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede di accantonare l'emendamento 13.131 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.137, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.138.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 13.142 e a convergere sull'emendamento 8.12, sul quale è già stato formulato un parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.145 e propone di accantonare l'emendamento 13.146.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.170 (testo 2). Propone di accantonare gli ordini del giorno G/2630/15/1, G/2630/16/1, G/2630/17/1, G/2630/18/1, G/2630/19/1, G/2630/20/1, G/2630/26/1 e G/2630/27/1.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 13.0.2000/1 e 13.0.2000/2, su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone l'accantonamento del subemendamento 13.0.2000/3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.0.2000.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.0.4 e 13.0.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'ar-

ticolo 81 della Costituzione. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.0.6 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.0.7, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone di accantonare gli emendamenti 13.0.8 e 13.0.9.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.0.16, che propone misure per gli enti colpiti dal sisma, in quanto il Governo si appresta a emanare un provvedimento d'urgenza in materia.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1000 del relatore. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione del relatore e del Governo sugli emendamenti 13.113 (testo 2) e 13.131 (testo 2), volti a prorogare i termini per il pagamento dei mutui concessi ai Comuni dell'Emilia e dell'Alto Polesine, colpiti dal sisma del 2012. Sottolinea che la situazione in quei territori è estremamente critica, in quanto gli enti non hanno i mezzi per continuare a garantire i servizi ai cittadini.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Amidei, chiede una riflessione approfondita sulla questione. Chiede, inoltre, di aggiungere la propria firma agli emendamenti 13.113 (testo 2) e 13.131 (testo 2).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) segnala la necessità di prorogare il termine per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015. Pertanto, chiede di riconsiderare il parere formulato sull'emendamento 13.123. Al riguardo, ricorda che durante l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è stato accolto un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a definire una fase transitoria in ordine alle scadenze e agli adempimenti vigenti nel processo di trasformazione delle banche popolari da cooperative in S.p.a., nonché ad assumere iniziative volte ad armonizzare scadenze e adempimenti con le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale sui contenziosi aperti.

Il relatore COLLINA (*PD*) sottolinea che il Consiglio di Stato ha sospeso la circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative



della riforma e quindi, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, la trasformazione delle banche popolari in società per azioni è comunque sospesa. Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sull'emendamento 13.123.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) fa proprio l'emendamento 13.142 e, accogliendo la proposta del relatore, lo ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 13.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accantonato.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 13.7 (testo 3), 13.25 (testo 2), 13.34, 13.35 (testo 2), 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.54 (testo 3), 13.58, 13.59, 13.60 (testo 2), 13.61, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.106 (testo 4), 13.113 (testo 2), 13.121, 13.128, 13.131 (testo 2), 13.146.

Risultano altresì accantonati gli ordini del giorno G/2630/15/1, G/2630/16/1, G/2630/17/1, G/2630/18/1, G/2630/19/1, G/2630/20/1, G/2630/26/1 e G/2630/27/1, il subemendamento 13.0.2000/3, nonché gli emendamenti 13.0.6 (testo 2), 13.0.7 (testo 2) e 13.0.8 (limitatamente alla prima parte).

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.1 e 14.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.4 e 14.5, nonché gli emendamenti 14.11, 14.12 e 14.13, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita altresì a ritirare l'emendamento 14.14, nonché gli emendamenti 14.15 (testo 2), 14.16 e 14.18, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.21 e 14.25, nonché l'emendamento 14.28, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.17.

Riguardo all'emendamento 14.29 (testo 2), informa che la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso 7-ter, sia soppressa la parola: «valutato».

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.32 e 14.34, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.37 e 14.38.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.47, 14.48, 14.51, 14.52 e 14.53, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.54 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.61 e 14.125, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.74 e 14.75, nonché gli emendamenti 14.80, 14.81, 14.82, 14.84 e 14.85, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare l'emendamento 14.86 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.92, 14.93 e gli identici 14.99, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103 e 14.104, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 14.106 e chiede di accantonare gli ordini del giorno G/2630/21/1, G/2630/22/1, G/2630/23/1, G/2630/24/1, G/2630/28/1 e G/2630/29/1.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 14.0.9, 14.0.15 e 14.0.16 (testo 2).

Propone, infine, di accantonare l'emendamento 14.0.22.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.17 e 14.54 (testo 2).

Anche il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 14.17.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.29 (testo 2) e – accogliendo i rilievi della Commissione bilancio – lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta accantonato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti 14.74 e 14.75. Tali proposte, infatti, sono volte a estendere anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di minori dimensioni l'agevolazione già prevista per quelli più grandi. In sostanza, in caso di dichiarazione di stato d'emergenza, si prevede una proroga per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio.

Il sottosegretario PIZZETTI, accogliendo i rilievi del senatore Girotto, chiede di accantonare gli emendamenti 14.74 e 14.75 per una riflessione più approfondita sul tema.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 14.29 (testo 3), 14.74, 14.75 e 14.86 (testo 2). Risultano altresì accantonati gli ordini del giorno G/2630/21/1, G/2630/22/1, G/2630/23/1, G/2630/24/1, G/2630/28/1 e G/2630/29/1, nonché l'emendamento 14.0.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti x1.1000/1 e x1.1000/4. Il parere è favorevole sull'emendamento x1.1. Infine propone di accantonare l'emendamento x1.2 e x1.3.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore x1.1000. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Sono quindi accantonati gli emendamenti x1.2 e x1.3.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene assolutamente improprio che, attraverso il decreto-legge in titolo, si modifichino i termini per l'esercizio di deleghe legislative. La circostanza appare tanto più grave alla luce dei criteri particolarmente rigorosi adottati nella valutazione di proponibilità degli emendamenti.

Il vice presidente TORRISI, pur comprendendo le riserve espresse dal senatore Crimi, rileva che, nell'ammettere all'esame emendamenti riferiti a leggi di delegazione, si è attenuto scrupolosamente a criteri già seguiti per casi analoghi, dichiarando proponibili emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione e volti esclusivamente a prorogare termini di delega non ancora scaduti.

Propone quindi di sospendere brevemente i lavori, prima di procedere alle votazioni.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 11,30.*

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) ritira l'emendamento 1.1.

Sono accantonati gli emendamenti 1.2 e 1.3, nonché gli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.11 (testo 2).

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.12.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.12 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.13 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.14 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.15, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.15 è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 1.16.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione degli emendamenti 1.17 e 1.18, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.17 e 1.18 risultano respinti.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira gli emendamenti 1.20 e 1.21.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.22 (testo 2) e, accogliendo i rilievi della Commissione bilancio, lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.22 (testo 3).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.24, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.24 è respinto.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.25.

Gli emendamenti 1.26 e 1.27 sono accantonati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.30 è respinto.

L'emendamento 1.35 (testo 2) è accantonato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 1.36 (limitatamente al capoverso 6-*bis*), sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.36 (limitatamente al capoverso 6-*bis*) è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 1.37.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.38 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.39 è respinto.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.41, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

L'emendamento 1.42 è accantonato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.43 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.44 (testo 2).

Il vice presidente TORRISI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.44 (testo 2).

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.46 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.47, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.47 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.48, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.48 è respinto.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.49, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritenendo necessaria una relazione tecnica, che tuttavia il Governo non ha ancora presentato.

Il vice presidente TORRISI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.49.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 1.51.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.1000/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.1000.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.56 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.57 che, posto ai voti, limitatamente al capoverso «13», lettera *a*), con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.59 e 1.60 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.59 e 1.60 risultano respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.61.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.61 e 1.62.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.65.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.64 e 1.65.

L'emendamento 1.66 (testo 2) è accantonato, come anche l'emendamento 1.67, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.69 (testo 2).

Il sottosegretario PIZZETTI chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.74, sul quale il Ministero dell'interno dovrebbe presentare una relazione tecnica.

Il vice presidente TORRISI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.74.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira gli emendamenti 1.76 e 1.77.

Con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 1.2000.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.80 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.80 è respinto.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 1.84.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.86, che risulta proponibile limitatamente al capoverso 16-*bis*, primo periodo, e lo ritira.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.90, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.90 è respinto.

Restano accantonati gli ordini del giorno G/2630/1/1 e G/2630/2/1.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.1 e lo ritira.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) riformula l'emendamento 2.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) riformula l'emendamento 2.15 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Sono quindi posti ai voti, con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2) e 2.15 (testo 2), che risultano accolti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.6, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.7, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.8, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



Il senatore COCIANCICH (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio emendamento 2.9 e lo ritira.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 sono respinti.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 2.10.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.14 è respinto.

L'emendamento 2.0.1 è accantonato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione degli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4 sono respinti.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, per convergere sull'emendamento 13.170 (testo 2), relativo alla questione della cassa integrazione guadagni per il settore della pesca, sul quale il parere è favorevole.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.5 e sottoscrive l'emendamento 13.170 (testo 2). Inoltre, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.7 e lo ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira gli emendamenti 3.6 e 3.8 e aggiunge la propria firma all'emendamento 13.170 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.9 e 3.10 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.12, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.12 è respinto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.13.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.14, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.14 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 3.15.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.16.

Gli emendamenti 3.18 (testo 2), 3.19, 3.20 e 3.21 sono accantonati.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 3.22.

L'emendamento 3.28 è accantonato.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.29 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) e 3.30 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.29 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) e 3.30 (limitatamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter*) sono respinti.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.32 e lo ritira.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 3.35, 3.36 e 3.37 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 3.2000.

L'emendamento 3.40 è accantonato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.42, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.42 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.43 e lo ritira.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.45.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 3.46 (limitatamente al capoverso 3-*bis*, primo periodo).

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.47, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.47 è respinto.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.48 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 3.49.

Gli emendamenti 3.50 (testo 2) e 3.51 sono accantonati.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.53 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.53 è respinto.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.56 e lo ritira.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti sostanzialmente identici 3.58, 3.62 e 3.59.

Sono quindi posti ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti sostanzialmente identici 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, che risultano accolti.

Con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 3.2001.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.67 e lo ritira.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 3.68.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.69 e lo ritira.

Gli emendamenti 3.72, 3.73 e 3.74 sono accantonati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.75, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.75 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.76 e lo ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 3.77.

Restano accantonati gli ordini del giorno G/2630/3/1, G/2630/4/1, G/2630/5/1 e G/2630/6/1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.2, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.0.3 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.3 è respinto.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.0.4.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.5, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.5 è respinto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.8, la senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 3.0.7, il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.0.9.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.10 e lo ritira.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.3. Intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene ormai assolutamente indifferibile l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, per la sicurezza degli alunni.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 4.3, 4.4 e 4.5 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione voto sull'emendamento 4.6, che proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio al 30 giugno, anziché al 31 dicembre 2017. Tra l'altro, si potrebbero adottare misure temporanee, per esempio con il presidio di Vigili del fuoco negli edifici scolastici ancora non a norma.

Il relatore COLLINA (*PD*), pur riconoscendo che la questione è particolarmente rilevante, ritiene opportuno prevedere un termine più ampio, per consentire alle amministrazioni locali di bandire le gare e compiere gli adempimenti burocratici necessari. Peraltro, al fine di non interrompere le lezioni, appare opportuno consentire che i lavori di adeguamento siano svolti durante i mesi estivi. Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.6 è respinto.

Gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 sono accantonati.

Il senatore BRUNI (*CoR*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.12, in attesa della relazione tecnica del Governo.

Il vice presidente TORRISI (*AP (Ncd-CpI)*) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.12.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti identici 4.13 (testo 2) e 4.38 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.14 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.18 e ne chiede la votazione, limitatamente al comma 4-*bis*, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.18 (limitatamente al comma 4-*bis*) è respinto.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.19 (testo 2).

Il vice presidente TORRISI (*AP (Ncd-CpI)*) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.19 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.20 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.23 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.27 (testo 2) e lo ritira.

L'emendamento 4.33 (limitatamente alla lettera *a*) è accantonato.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.34 e lo ritira. Inoltre, sottoscrive l'emendamento 4.35.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.35.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.36 e lo ritira.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti identici 4.40 e 4.41 (testo 2).

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.43 (testo 2) che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta accolto.

Il rappresentante del Governo riformula il proprio parere sull'emendamento 4.44, che pertanto è favorevole.

Anche il relatore COLLINA (*PD*) esprime un parere favorevole.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.44.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.45 (testo 2) e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.45 (testo 2) è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 4.47 (testo 2).

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.48 (testo 2) e lo ritira.

L'emendamento 4.50 decade per assenza delle proponenti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.51 e lo ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 4.55.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.56 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.59 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.59 è respinto.

In assenza delle proponenti, l'emendamento 4.60 decade.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.65 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il relatore COLLINA (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 4.66, 4.67, 4.68 e 4.69.

Il vice presidente TORRISI (*AP (Ncd-CpI)*) ne dispone l'accantonamento.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.70 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 4.71 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.76 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.76 è respinto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.77 e lo ritira.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.83 e lo ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 4.85.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 4.87 e 4.88 e li ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.90 e lo ritira.

Sono accantonati l'emendamento 4.94 e gli identici 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98, nonché gli ordini del giorno G/2630/7/1 e G/2630/8/1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.2, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.3, per un esame più approfondito. Con tale proposta, si intende fare entrare in vigore il 30 giugno 2017, anziché il 31 dicembre, le norme di semplificazione in materia di documentazione amministrativa per i lavoratori provenienti da Paesi extra Unione europea, introdotte con l'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nonostante la norma sia ormai risalente



nel tempo, non sono ancora state individuate – probabilmente a causa della inefficienza delle amministrazioni statali – le modalità per l’attestazione delle autocertificazioni, che invece consentirebbero uno snellimento degli oneri burocratici, a vantaggio anche dei cittadini italiani.

Il vice presidente TORRISI dispone l’accantonamento degli emendamenti 5.2 e 5.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.4 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell’emendamento 5.5, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.5 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione degli emendamenti 5.7 e 5.8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso di un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.11 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l’emendamento 5.12 e lo ritira.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 5.14. Ricorda che il decreto-legge n. 107 del 2011, al comma 5 dell’articolo 5, prevede l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi utilizzate nel contrasto della pirateria, che abbiano superato specifici corsi teorici e pratici. Ad oggi, tuttavia, questa norma non risulta ancora applicata.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.14 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 5.16 e lo ritira.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.19 (limitatamente al capoverso 11-*bis*) e 5.21, per convergere sull’emendamento 5.20 (testo 3).

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 5.19 (limitatamente al capoverso 11-*bis*) e aggiunge la propria firma all'emendamento 5.20 (testo 3).

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 5.21 e chiede di aggiungere la propria firma e quelle dei senatori Milo e Barani all'emendamento 5.20 (testo 3).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.20 (testo 3) è accolto.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25, sostituendo la parola:«2018» con l'altra: «2017».

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 5.23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) riformula l'emendamento 5.25 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 5.25 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti identici 5.23 (testo 2), 5.24 (testo 2) e 5.25 (testo 2).

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 5.26 (testo 2), che è accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.27 è respinto.

L'emendamento 5.28 (testo 2) è accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.29 è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira l'emendamento 5.30.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.31 è respinto.

Il relatore COLLINA (*PD*) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.34, sostituendo le parole: «7 ottobre 2018» con le altre «31 dicembre 2017».

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 5.34 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.34 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto per ribadire le proprie considerazioni sulla necessità di completare, anche con riferimento alle strutture alberghiere e ai rifugi alpini, l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. La normativa forse risulta particolarmente onerosa, ma in tal caso – a suo avviso – si dovrebbe prendere atto della necessità di modificarla, piuttosto che continuare a rinviarne l'entra in vigore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti identici 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, nonché gli emendamenti di identico contenuto 6.45, 9.59 e 13.128, da riferire al comma 11 dell'articolo 5.

L'emendamento 5.43 è accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.44 è respinto.

È accantonato altresì l'ordine del giorno G72630/10/1.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.6, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.7, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 5.0.9.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.10 e ne chiede la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.11, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 5.0.6, 5.0.7, 5.0.10 e 5.0.11 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 5.0.12.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.13, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.14, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.15, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.17, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) ritira l'emendamento 5.0.16.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda che le Province si trovano in una situazione di grande difficoltà e corrono il rischio di non riuscire a chiudere i bilanci.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che la questione è all'attenzione del Governo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15 e 5.0.17 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 5.0.18, mentre il senatore PAGLIARI ritira l'emendamento 5.0.19.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.20, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.20 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 5.0.21 (limitatamente alla prima parte), mentre il senatore PAGLIARI ritira l'emendamento 5.0.22 (limitatamente alla prima parte).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.23 (limitatamente alla prima parte), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.23 (limitatamente alla prima parte) è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.24, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.24 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.31, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.32, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpI)*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.33, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.34, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.35, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34 e 5.0.35 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.37, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.38, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.39, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.40, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39 e 5.0.40 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.41, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.42, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.43, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 5.0.41, 5.0.42 e 5.0.43 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 5.0.53.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.0.56, con il quale si intende consentire, in caso di scioglimento anticipato delle Camere nell'anno in corso, lo svolgimento del *referendum* abrogativo già ammesso dalla Corte costituzionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.56 e ne auspica l'approvazione, per evitare il rischio di uno scioglimento anticipato delle Camere solo al fine di evitare lo svolgimento del *referendum* abrogativo sull'utilizzo dei *voucher*.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) sottoscrive l'emendamento 5.0.56, ricordando che il proprio Gruppo ha presentato un disegno di legge proprio per modificare in tal senso la legge n. 352 del 1970.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.56 è respinto.

Il senatore TOCCI (*PD*) ritiene incomprensibile l'orientamento contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 11.28, con il quale si prevede che, prima della modifica del decreto ministeriale per la riorganizzazione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale, sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari. Chiede pertanto che l'emendamento sia accantonato per una riflessione più approfondita sul tema.

Il senatore GOTOR (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Tocci.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.112 e ne chiede l'accantonamento in attesa della relazione tecnica.

Il vice presidente TORRISI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 11.28 e 13.112.

Avverte, quindi, che il Governo ha presentato gli emendamenti 3.2002, 6.2000, 9.2000 e 13.2003, di cui si riserva di valutare la proponibilità. Propone di fissare alle ore 16 di domani, venerdì 10 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Comunica, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 6.1000, di cui si riserva di valutare la proponibilità. Propone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sia fissato alle ore 18 di domani, venerdì 10 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2630****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.22 (testo 3)**

DE BIASI, FLORIS, GRANAIOLA, D'AMBROSIO LETTIERI, MATTESINI, GAETTI, SIMEONI, DIRINDIN, ROMANO, PADUA, AIELLO, BIANCO, MATURANI, RIZZOTTI, ZUFFADA, LO MORO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'ISS, è prorogato alla data di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 6.000.000 per il 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018, per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019».

---

#### **1.44 (testo 2)**

BERGER, LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PICCOLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 24, comma 1, secondo periodo, e all'articolo 26, comma 10, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

---

#### **1.66 (testo 2)**

ASTORRE, MATURANI, LUCHERINI, SPILABOTTE, SCALIA, PARENTE, DI BIAGIO, MOSCARDELLI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

---

**1.69 (testo 2)**

SACCONI, PARENTE, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, BIANCONI, MANCUSO

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili"».

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis è applicabile ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**Art. 2.****2.4 (testo 2)**

MAZZONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge; alla citata lettera a) sono soppresse le parole: "al netto del contributo medesimo"».

**2.15 (testo 2)**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge; alla citata lettera a) sono soppresse le parole: "al netto del contributo medesimo"».

---

**Art. 3.****3.2002**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

---

**3.50 (testo 2)**

D'ADDA, SACCONI, PARENTE, BERGER, SANTINI, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogata nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**Art. 5.****5.20 (testo 3)**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, SPOSETTI, MAZZONI, BARANI, MILO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015».

---

**5.23 (testo 2)**

AMIDEI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

---

**5.24 (testo 2)**

DALLA TOR, MANCUSO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

---

**5.25 (testo 2)**

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

11-*ter*. La proroga del termine di cui al comma 11-*bis* si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

---

**5.26 (testo 2)**

PADUA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

---

**5.34 (testo 2)**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BUEMI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017».

---

**Art. 6.****6.18 (testo 3)**

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalle Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente ai comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10%, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità».

**6.2000**

IL GOVERNO

*Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge

24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

---

## 6.1000

COLLINA, *relatore*

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5"».

---



**6.106 (testo 2)**

MANCUSO, PAGANO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

---

**G/2630/30/1 (già em. 6.121)**

MANCUSO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

con riferimento all'emendamento 6.121, nel quale si richiede di considerare attività edilizia libera l'installazione di tende a pergola da esterno dotata di una propria struttura portante e destinata alla protezione solare, se ancorata all'edificio o a terra senza fondazioni cementizie; l'emendamento considera nel medesimo ambito applicativo le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale;

considerato che:

la pergola così intesa è inserita nelle normative tecniche europee dedicate alle tende da esterno (si veda la norma EN UNI 13561) dal 2006 in marcatura CE obbligatoria. In tutta Europa questa tipologia di tenda è conosciuta come "Pergola Awning";

il mercato nazionale delle Tende per la Protezione Solare e nelle Soluzioni per l'Outdoor si avvale di aziende nazionali che ad oggi - hanno installato circa 650.000 tende da sole e oltre 20.000 tende da sole "a pergola";

tuttavia il mercato nazionale soffre del fatto che, sulla base di una interpretazione dell'articolo 10 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la pergola viene assimilata giudice amministrativo come una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici degli edifici, e quindi considerata soggetta a permesso di costruire, non essendo sufficienti né la Dichiarazione inizio attività (DIA), né la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonostante sia assicurata la piena amovibilità e delle strutture;

gli operatori di settore spesso sono chiamati a rispondere in giudizio – anche in presenza di permessi – per aver generato un abuso edilizio e quindi vengono coinvolti in procedimenti di diritto penale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare disposizioni interpretative o di introdurre disposizioni volte a ricomprendere tra le attività edilizie totalmente libere di cui all'articolo nell'articolo 6, comma 1 del Testo unico in materia edilizia, la realizzazione di strutture semplici quali pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in aggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini o annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale, a condizione che la chiusura sui lati perimetrali sia temporanea e che la struttura sia ancorata all'edificio o a terra senza fondazioni cementizie.

---

## Art. 7.

### 7.10 (testo 2)

MALAN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**7.85 (già 7.0.2 testo 3)**

BIANCONI, MANCUSO, ORRÙ

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. è prorogato alla data del 31 dicembre 2017 il termine per il completamento dell'*iter* amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1998/2001, scaduta il 31 dicembre 2001, nonché dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine dello stanziamento del fondo da fissarsi per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1a bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988, nonché delle voci e delle indennità componenti il trattamento economico fondamentale della dirigenza medico-veterinaria e dell'adozione dei conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa volti al reinquadramento economico giuridico degli interessati.

2-ter. Agli oneri dovuti al fine della rivalutazione dei trattamenti economici in corso e dell'avvio della procedura di liquidazione in via transattiva delle somme arretrate spettanti a favore dei medici ex condotti in servizio a far tempo dal 1/1/1988, stimati per l'anno 2017 in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**G/2630/31/1 (già em. 7.61)**

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»,

premessi che:

i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 godono di un'autorizzazione *ope legis* che ne consente la permanenza in commercio fino al 31 dicembre 2018;

dopo tale data, i suddetti medicinali potranno continuare ad essere commercializzati solo se avranno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);

la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 590, legge 190/2014) fissa al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande

di rinnovo da parte delle aziende e al 31 dicembre 2018 il termine per la permanenza sul mercato;

le aziende, in vista di tale rinnovo, sono chiamate, dunque, ad una serie di adempimenti nuovi e, sotto taluni profili, particolarmente onerosi da cui dipende la permanenza sul mercato di molti medicinali e, quindi, la tenuta dell'intero comparto;

considerata la rilevanza e la complessità della procedura, della quale, peraltro, molti aspetti e numerose questioni tecnico-operative restano tuttora privi di una specifica regolamentazione;

rilevata altresì l'esigenza di implementare l'interlocuzione con l'AIFA per creare un meccanismo stabile di dialogo che consenta alle aziende di acquisire in tempo utile le informazioni necessarie per il regolare decorso procedimentale;

tenuto conto, infine, dell'incertezza applicativa legata alla pendenza di un giudizio amministrativo che è stato definito solo la scorsa estate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire un'efficace svolgimento dei procedimenti di rinnovo all'autorizzazione all'immissione in commercio AIC dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, prorogando al 30 giugno 2018 la data di presentazione delle domande di rinnovo dell'AIC da parte delle aziende e al 31 dicembre 2019 il termine previsto per la permanenza sul mercato dei medicinali omeopatici attualmente in commercio;

e di prevedere il versamento, da parte delle aziende titolari, di acconti sulle tariffe dovute in sede di rinnovo dell'AIC, al fine di consentire all'AIFA di conseguire in anticipo una parte delle somme dovute per l'espletamento delle procedure di rinnovo.

---

## Art. 8.

### 8.2 (testo 3)

SANTINI, LAI, SONEGO, FILIPPIN, GATTI, SAGGESE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "data del 31 marzo 2016";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2016";

c) al primo periodo, le parole: "con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare" sono sostituite con le seguenti: "con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare".».

Tabella 1 allegata (proroghe non onerose di termini in scadenza)

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2016	Articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di spesa

---

## Art. 9.

### 9.14 (testo 3)

TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 285/05 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese"».

---

### 9.2000

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere

favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'*iter* di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup>dicembre 2016, n. 225».

---

#### **9.41 (testo 3)**

MAZZONI, MILO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.

9-ter. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, e 9-ter si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

#### **9.49 (testo 4)**

SANTINI, FILIPPIN

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 9-ter per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, non si applicano nel caso in cui i contributi siano già stati spesi anche per finalità difformi dal progetto originario esclusivamente nei casi in cui risponda ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004.»

---

## Art. 12.

### 12.29 (testo 3)

NACCARATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura" sono sostituite dalle seguenti: ad uso abitativo" e le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

## Art. 13.

### 13.35 (testo 2)

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ANGIONI, ORELLANA, PEZZOPANE, CONTE

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-ter. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché

delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter*, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-*quater*. Il provvedimento di cui al comma 4-*ter* è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018».

---

### 13.2003

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera *e*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o



in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto legislativo"».

---

### **13.113 (testo 2)**

AMIDEI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

---

### **13.131 (testo 2)**

AMIDEI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base

della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

---

### **13.0.7 (testo 2)**

CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11.500.000 euro per il 2018 e a 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

---

#### **Art. 14.**

### **14.29 (testo 3)**

BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa

erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

*7-ter.* All'onere derivante dal comma *7-bis*, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

---

**(al testo del disegno di legge di conversione)**

**Art. 1.**

**x1.2 (già 1.5)**

LO MORO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2016, n. 31, è prorogato, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera e) della medesima legge n. 124 del 2015, di dodici mesi».

---

**x1.3 (già 12.13)**

TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 170, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria****692<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ricordando che le proposte 1.1000, 1.1000/1, 7.1000, 7.1000/2, 13.1000, 13.1000/1, 1.9 (testo 2), 4.27 (testo 2), 4.45 (testo 2), 4.47 (testo 2), 4.48 (testo 2), 6.108 (testo 2), 9.64 (testo 2), 10.2 (testo 2), 13.7 (testo 2), 13.25 (testo 2), 13.54 (testo 2), 13.54 (testo 3), 14.86 (testo 2), 7.84 (testo 2), 1.35 (testo 2), 8.2 (testo 2), 13.7 (testo 3) e 7.85 (riformulazione del 7.0.2 testo 3) sono rimaste in sospeso.

Rispetto agli emendamenti di nuova trasmissione, occorre valutare le proposte 3.50 (testo 2) e 13.35 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna relazioni tecniche riferite ad emendamenti precedentemente presentati. Fa presente, inoltre, che saranno prossimamente messe a disposizione ulteriori relazioni tecni-

che in fase di predisposizione. Sull'emendamento 1.1000, che presenta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, propone l'espressione di un parere non ostativo, mentre sul relativo subemendamento 1.1000/1 propone, in assenza di relazione tecnica, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 13.1000, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ne ha proposto una riformulazione, alla cui approvazione è pertanto condizionato il relativo parere di nulla osta, mentre sul relativo subemendamento 13.1000/1 il parere è contrario in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria, così come sull'emendamento 1.9 (testo 2). Sulla proposta 4.27 (testo 2), che presenta profili di onerosità in quanto consentirebbe l'assunzione di personale non vincitore di concorso, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore URAS (*Misto*) richiama l'attenzione del Governo sul proprio emendamento 4.45 (testo 2) e sulle proposte, aventi contenuto analogo, 4.47 (testo 2) e 4.48 (testo 2). Fa presente che il tema da queste affrontato è di particolare rilievo per la finanza locale e che una loro eventuale approvazione consentirebbe anche di superare il rischio di procedure di contenzioso.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), ricordando di aver sottoscritto l'emendamento 4.48 (testo 2), sollecita il Governo a trovare una soluzione sulla materia, facendo altresì presente che diverse forze politiche convergono sulle proposte presentate.

Il senatore LAI (*PD*), sempre con riferimento alla proposta 4.45 (testo 2), fa presente che la copertura ivi riportata fa riferimento esclusivamente alla possibilità di accedere ad una nuova sessione di un corso: più in particolare, serve a consentire ad una serie di soggetti di accedere al medesimo percorso finalizzato ad una eventuale assunzione. Ritene in ogni caso che non sia ipotizzabile da parte della Commissione l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpI)*), nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Lai, ricorda come l'emendamento potrebbe contribuire a risolvere anche alcune situazioni di vacanza di organico. Sollecita pertanto il Governo a mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria, il parere sulle proposte 4.45 (testo 2), 4.47 (testo 2) e 4.48 (testo 2) è contrario. Qualora si rendesse disponibile una relazione tecnica positivamente verificata, il parere potrà ovviamente essere rivisto. Propone poi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-

menti 6.108 (testo 2), 13.7 (testo 2) e 13.54 (testo 2), mentre il parere è altresì contrario sulla proposta 9.64 (testo 2) in assenza di una relazione tecnica. Sulla proposta 13.54 (testo 3), che non presenta profili di onerosità, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione del Governo sulla proposta 7.84 (testo 2), sulla quale, a proprio parere, la Commissione potrebbe esprimersi anche in assenza di una relazione tecnica, in quanto il fondo preso in considerazione dall'emendamento risulta già coperto. Fa presente comunque l'opportunità per la Commissione di valutare la proposta esclusivamente sotto l'aspetto della sua eventuale onerosità, escludendo considerazioni di carattere politico.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI propone di sospendere l'esame dell'emendamento 7.84 (testo 2), in attesa di poterne verificare i profili finanziari mediante relazione tecnica. Sulla proposta 8.2 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sull'emendamento 13.7 (testo 3) subordina l'apposizione di un parere non ostativo ad una sua riformulazione secondo cui la dilazione ivi prevista faccia riferimento al 31 dicembre 2017 anziché al 31 dicembre 2018. Rispetto agli emendamenti di nuova trasmissione, propone l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte 3.50 (testo 2), che presenta idonea copertura, e 13.35 (testo 2).

La relatrice, ZANONI (*PD*) fa presente che sono state trasmesse dalla Commissione di merito ulteriori riformulazioni di proposte emendative già esaminate dalla Commissione. Occorre pertanto valutare gli emendamenti 1.69 (testo 2), 6.106 (testo 2), 7.10 (testo 2) e x1.2 (già 1.5).

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 1.69 (testo 2) e x1.2 (già 1.5). Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.10 (testo 2), che presenta profili onerosi. Propone infine di sospendere il parere sulla proposta 6.106 (testo 2) in attesa di approfondimenti diretti a valutarne la portata finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del relatore e del Governo e le riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000/1, 13.1000/1, 1.9 (testo 2), 4.27 (testo 2), 4.45 (testo 2), 4.47 (testo 2), 4.48 (testo 2), 6.108 (testo 2), 9.64 (testo 2), 13.7 (testo 2), 13.54 (testo 2), 8.2 (testo 2) e 7.10 (testo 2).

Il parere non ostativo sull'emendamento 13.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera

c) del comma 6-bis e alla sostituzione del comma 6-ter con il seguente:  
«Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

**"Articolo 11-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Il parere non ostativo sulla proposta 13.7 (testo 3) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1000, 13.54 (testo 3), 3.50 (testo 2), 13.35 (testo 2), 1.69 (testo 2) e x1.2 (già 1.5).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria****453<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 9,05.**PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 8**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO riepiloga le precedenti fasi dell'esame e si sofferma sulle caratteristiche del testo proposto alla Commissione, mettendo in evidenza le specificità delle diverse sezioni di cui consta e dando conto delle modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni espresse. Rileva in particolare la continuità con la precedente indagine conoscitiva sul sistema bancario, la quale ha consentito alla Commissione di acquisire un approfondito livello di conoscenza della materia. Nota quindi che lo schema di documento conclusivo in esame consente di individuare elementi fondamentali per l'attività della Commissione di inchiesta parlamentare sul sistema bancario. Sottolinea pertanto come l'approvazione del documento conclusivo costituisca nella sostanza un atto propedeutico al prosieguo e alla conclusione dell'*iter* dei disegni di legge recanti l'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare.

Pone quindi in votazione lo schema di documento conclusivo.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) esprime apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal Presidente e ritiene che il materiale informativo acquisito dalla Commissione possa risultare uno strumento utile alla



futura inchiesta parlamentare. Esprime invece perplessità riguardo alla formulazione delle conclusioni, nella parte in cui viene confermata la resilienza del sistema bancario, tenuto conto della sussistenza di elementi di particolare debolezza resi evidenti dai ripetuti interventi dello Stato, come avvenuto con il decreto-legge n. 237 del 2016.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che l'espressione oggetto della critica del senatore Molinari debba essere inquadrata in un contesto nel quale è riconosciuta l'esistenza di criticità che implicano il rischio di effetti a catena sull'intero sistema bancario.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) propone quindi una riformulazione del primo periodo delle conclusioni, che il presidente Mauro Maria MARINO accoglie.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) giudica positivamente l'impegno della Commissione e del Presidente ai fini della procedura informativa in titolo, pur ribadendo la contrarietà della propria parte politica alla procedura informativa, visto che il protrarsi dell'indagine conoscitiva ha eccessivamente ridotto i tempi disponibili per l'istituzione e l'attività della Commissione di inchiesta, nonostante la priorità che doveva essere accordata a tali questioni. Dichiara quindi l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) attribuisce parte delle disfunzioni del sistema bancario italiano al legislatore, in considerazione delle lacune presenti nella normativa riguardante il settore. Esprime contrarietà per il grave ritardo accumulato nell'esame delle iniziative legislative volte all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta. Ritiene infatti che essa, qualora istituita, considerato anche l'*iter* presso la Camera dei deputati successivamente all'approvazione del Senato, non potrà disporre dei tempi necessari a svolgere proficuamente la sua attività, anche nel caso in cui la legislatura dovesse giungere alla scadenza naturale. Considerato, infine, il valore propedeutico del documento in votazione, per evitare un voto contrario, dichiara che il proprio Gruppo non parteciperà alla votazione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica lo schema di documento conclusivo in buona parte condivisibile, pur manifestando perplessità in particolare in ordine alle conclusioni. Sottolinea infatti come non si tenga sufficientemente conto delle reali debolezze del sistema bancario, che hanno determinato, come dimostrato dal decreto-legge n. 237 del 2016, la configurazione di margini di intervento dello Stato particolarmente ampi, nella sostanza sostitutivi del potenziale apporto delle banche centrali. Preannuncia infine l'astensione del proprio Gruppo, rimarcando comunque la volontà di non esprimere un voto contrario.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime un giudizio favorevole in ordine allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, che ha consentito di disporre di una rappresentazione completa dello stato del sistema bancario italiano. Apprezza inoltre l'impegno del Presidente ai fini della redazione del documento conclusivo, caratterizzato dalla volontà di prendere seriamente in considerazione i rilievi provenienti dalle diverse forze politiche. Considera l'attività svolta utile anche ai fini dell'eventuale inchiesta parlamentare, anche tenuto conto dell'esiguità dei tempi disponibili, in quanto la Legislatura successiva potrà senz'altro giovare del lavoro compiuto.

Si sofferma quindi sulle notizie concernenti presunte trattative tra il Partito democratico e altre forze politiche riguardanti l'attribuzione della Presidenza della Commissione di inchiesta, rilevando con preoccupazione come queste non siano tuttora state smentite. Conclude facendo presente che il proprio Gruppo, in ragione di un'opposizione politica di fondo, si asterrà in sede di votazione, specificando che tale orientamento non implica un giudizio sfavorevole sul contenuto dello schema di documento conclusivo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) rileva l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione nella continuità delle due indagini conoscitive sulle questioni bancarie, giustificato dalla consapevolezza della sua centralità nell'attuale contesto economico. Ritiene che lo schema di documento conclusivo rispecchi fedelmente il lavoro svolto e gli orientamenti prevalenti in Commissione e abbia il merito di riportare l'attenzione sui temi essenziali. Esso apre la strada all'esame dei disegni di legge per l'istituzione della Commissione di inchiesta, in merito alla quale permangono sensibilità e orientamenti differenti anche all'interno dei Gruppi. Il testo in esame è a suo giudizio caratterizzato da notevole equilibrio, in quanto redatto tenendo conto delle sollecitazioni dei diversi Gruppi. Dichiarò quindi il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia la Commissione per l'impegno e per la qualità del lavoro svolto, che è risultato particolarmente evidente nella fruttuosa interazione con gli auditi.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di documento conclusivo, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato).

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA  
COMMISSIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA  
SULLE CONDIZIONI DEL SISTEMA BANCARIO E  
FINANZIARIO ITALIANO E LA TUTELA DEL RISPAR-  
MIO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VIGILANZA,  
LA RISOLUZIONE DELLE CRISI E LA GARANZIA DEI  
DEPOSITI EUROPEE (Doc. XVII, n. 8)**

*Premessa*

L'indagine conoscitiva ha coperto un periodo temporale nel quale la persistente fragilità di alcuni istituti di credito ha affievolito la capacità del sistema bancario di riattivare la politica del credito e di avviare il superamento degli elementi strutturali che ne minano la redditività e, nel medio periodo, la stabilità, vale a dire la riduzione dei margini per il basso livello dei tassi di interesse, il volume complessivo dei crediti deteriorati, una struttura dei costi di gestione molto pesante, a fronte della rilevante evoluzione tecnologica in atto.

Decisioni autonome di alcuni istituti di chiedere al mercato la partecipazione all'aumento del capitale e di definire piani di cessione dei crediti deteriorati sono state accompagnate dal tentativo di indirizzare risorse private verso le banche con maggiori difficoltà. Alla fine del 2016 la decisione del Governo di attivare garanzie pubbliche a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione pone un ulteriore tassello nella strategia complessiva di sostegno al sistema. Lo scenario è stato caratterizzato anche dall'entrata in vigore della normativa europea che ha disposto vincoli normativi e procedurali in tema di vigilanza unica, meccanismo di risoluzione delle crisi e aiuti di stato in materia bancaria che si ricomprendono all'interno dell'Unione bancaria.

L'indagine conoscitiva ha preso avvio a gennaio 2016 dalla volontà della Commissione di conoscere analiticamente gli scenari nei quali inserire l'attività di inchiesta parlamentare che tutti i Gruppi hanno ritenuto di proporre con numerose iniziative, sia di commissione monocamerale sia di commissione bicamerale, con uno spettro di indagine molto differenziato per l'oggetto e la natura dell'inchiesta.

L'analisi che si presenta mette in evidenza gli aspetti di maggiore rilevanza sottolineati nel corso dell'indagine ai fini citati, cui seguono delle considerazioni conclusive. Appare opportuno peraltro sottolineare una premessa metodologica: dati e indicazioni presenti nella parte descrittiva derivano in massima parte dalla documentazione acquisita e dal confronto

svolto in Commissione in fase istruttoria; viceversa, le considerazioni conclusive presentano un profilo più squisitamente politico e vanno ricondotte a valutazioni che superano o non necessariamente collimano con i dati raccolti nel corso dell'indagine.

*Il sistema bancario: un breve quadro di sintesi*

Come emerge dalle audizioni, in Italia, come per l'insieme dell'area dell'euro, la crescita dei prestiti bancari rimane modesta, ma è in graduale ripresa. I dati di febbraio 2016 per l'area dell'euro mostrano che i prestiti alle famiglie aumentano del 2,3 per cento sui dodici mesi, mentre quelli alle società non finanziarie sono ancora in lieve calo, del -0,2 per cento. In Italia i prestiti alle famiglie sono cresciuti, sui dodici mesi, dell'1,4 per cento a fine febbraio 2016 (contro il -0,1 per cento di un anno prima), mentre i prestiti alle società non finanziarie registrano il -0,2 per cento sui dodici mesi (il -2,6 per cento un anno prima). La modesta crescita del credito riflette fattori dal lato sia della domanda sia dell'offerta. Un segnale positivo proviene dall'indagine della BCE sul credito bancario, secondo cui le politiche di prestito delle banche stanno diventando più espansive, sia nell'area dell'euro che in Italia.

È importante osservare che il rafforzamento dei bilanci bancari non ha impedito una ripresa dell'offerta di credito e della crescita economica in generale. Questo vale per l'area dell'euro e anche, in misura minore, per l'Italia. Il rafforzamento della posizione patrimoniale delle banche, quindi, non ha generato una stretta creditizia, come alcuni temevano. Il meccanismo di offerta del credito sta operando, anche se a un ritmo lento. L'orientamento espansivo della politica monetaria della BCE, ben lungi dall'essere discordante rispetto alla strategia di vigilanza della BCE, ha facilitato il comune conseguimento dei due risultati, come emerge dall'intervento del rappresentante del Consiglio di sorveglianza.

Le dimensioni complessive dei bilanci degli enti creditizi significativi italiani sono rimaste pressoché stabili nel 2015. In Italia gli attivi bancari consistono perlopiù di prestiti diretti e anticipi. A fine 2015 i prestiti alle società non finanziarie costituivano il 46 per cento del portafoglio totale, mentre quelli alle famiglie il 28 per cento. Rispetto alle loro controparti dell'area dell'euro, le banche significative italiane detengono in portafoglio una quota relativamente cospicua di prestiti a società non finanziarie.

Alcuni timidi progressi si osservano anche per la redditività delle banche, che è rimasta per diversi anni su livelli storicamente bassi. Le banche significative italiane, in aggregato, sono tornate a generare profitti nel 2015, dopo le perdite del 2014. Ma la redditività del capitale resta bassa, al 2,7 per cento nel 2015, anche rispetto alla media dell'area dell'euro, pari al 4,4 per cento. Si tratta di medie: alcune banche italiane continuano a non essere redditizie. La scarsa redditività in Italia riflette in prevalenza il forte impatto negativo degli accantonamenti costituiti per le perdite sulle cospicue consistenze di crediti deteriorati (gli NPL), ben-

ché le svalutazioni siano diminuite. Anche i costi operativi relativamente elevati incidono sui profitti bancari.

### *La vigilanza*

L'indagine conoscitiva ha confermato che l'impianto giuridico della vigilanza per finalità, che va fatta risalire alle modifiche introdotte a metà degli anni 2000, fondata sulla differenza e sulla equiparazione tra stabilità e trasparenza quali beni pubblici da tutelare per il controllo e la regolazione in materia creditizia e finanziaria e l'affidamento dei essi a due autorità Banca d'Italia e Consob, presenta degli indubbi pregi per la specializzazione nei meccanismi di vigilanza, controllo e tutela, – anche rispetto a scelte compiute in altri ordinamenti che hanno accentrato in un unico organismo la vigilanza creditizia – ma rimette alla valutazione delle stesse autorità la composizione di elementi di possibile contrasto e frizione laddove i beni tutelati possono presentare antinomie. In linea teorica, la riservatezza delle informazioni sulle condizioni economico-finanziarie di banche e intermediari risulta essenziale, anche per evitare fenomeni di vendite incontrollate o ritiro dei depositi. Ma, contemporaneamente, la conoscenza delle effettive condizioni di una banca e di un intermediario, che pure si riflette anche nell'andamento dei valori di mercato, costituisce un presidio fondamentale per gli investitori, specie per quelli *retail*, e per la gestione ordinata e tutelata del risparmio.

Il sistema di vigilanza bancaria, come è noto, si articola attualmente su due livelli. Spettano alla Banca centrale europea e al personale della Banca d'Italia compiti di vigilanza sui gruppi bancari italiani «rilevanti» attraverso la valutazione periodica della loro situazione economico-patrimoniale, la verifica del rispetto delle regole prudenziali, l'adozione degli interventi di vigilanza eventualmente necessari, l'effettuazione degli *stress test*. La vigilanza sulle banche ed i gruppi bancari «non rilevanti» è invece materialmente condotta dalla Banca d'Italia in un'ottica di supervisione unitaria guidata dagli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite dalla BCE. La vigilanza bancaria si estende ad altri operatori del mercato finanziario: le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica (IMEL). La vigilanza bancaria nei confronti di questi operatori si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

La vigilanza della Consob si esercita sui soggetti che operano sul mercato mobiliare, in particolare nei confronti degli emittenti di prodotti finanziari e degli intermediari. La vigilanza nei confronti degli emittenti è finalizzata a verificare la qualità dell'informativa resa al mercato da parte di chi confeziona il prodotto finanziario; la verifica sugli interme-

diari si propone di controllare che questi operatori agiscano correttamente e quindi perseguano l'interesse del cliente assicurando trasparenza sui rischi dell'investimento.

La questione della conoscenza delle reali condizioni economico-finanziarie delle banche e degli intermediari è divenuta poi ancora più pressante una volta entrata in vigore la disciplina della gestione delle crisi e i diversi strumenti da essa previsti che arrivano alla risoluzione bancaria, attraverso operazioni di ripartizione degli oneri e di salvataggio interno, non senza aver esperito la patrimonializzazione precauzionale; la previsione del *burden sharing* e del *bail-in*, apre una prospettiva diversa rispetto al passato circa la rischiosità dell'investimento, anche nel caso di prodotti e servizi che, per natura intrinseca e per diffusione, come il deposito di conto corrente, non era mai stato oggetto di tale valutazione. La conoscenza *ex ante* del grado di rischiosità del deposito bancario e, in generale della banca, in quanto impresa soggetta a fallimento senza intervento pubblico, è uno degli elementi di forte discontinuità con il passato che chiama in causa sia il legislatore sia gli organi di vigilanza. Tale affermazione riveste un carattere generale di valutazione della tenuta di un banca, pur sapendo che la tutela dei depositi fino a 100.000 euro è incontestabilmente confermata anche nel nuovo quadro giuridico. Infatti gli strumenti che l'istituto di vigilanza aveva potuto utilizzare finora, in caso di difficoltà di una banca, ben si conciliavano con una valutazione caso per caso della opportunità di veicolare informazioni sulle condizioni della crisi e le sue dimensioni; nello stesso tempo, non era immediatamente diffusa la percezione delle difficoltà da parte della generalità dei depositanti, essendo data per scontata la tutela dei depositanti e dei creditori. Inoltre negli scenari nuovi e diversi aperti con la crisi del debito sovrano e la profondità della crisi economica, la ricollocazione guidata dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'economia delle banche in crisi ha incontrato ostacoli insormontabili per le condizioni generali del mercato.

#### *Le banche poste in risoluzione*

La Commissione prende atto che l'applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione delle crisi bancarie, ai sensi della direttiva BRRD, recepita a novembre 2015, ha avuto lo scopo di evitare interruzioni nei servizi essenziali resi dalle banche (ad esempio erogazione di finanziamenti e raccolta di depositi) e di ripristinare condizioni di sostenibilità economica delle parti sane delle banche. In altri termini, come già sostenuto dal Governo in occasione dell'esame del decreto-legge n. 183 del 2015 poi confluito nella legge di stabilità per il 2016, è stato opportuno agire prima della data di entrata in vigore della BRRD e sottrarre le banche alla procedura ordinaria di liquidazione, essendo esse già commissariate. Nel novembre del 2015, per una serie di fattori concomitanti la cui valutazione ad oggi non appare utile ai fini dell'indagine, si è posta

un'alternativa tra la scelta compiuta e la liquidazione, che avrebbe comportato costi complessivi per 12 miliardi, interrotto tutte le linee di credito con immediata richiesta di rientro agli affidati, il licenziamento dei dipendenti e effetti rilevanti su specifici mercati territoriali su cui si ha la concentrazione delle criticità.

Ad un anno di distanza, la strada scelta per affrontare la crisi di banche di maggiore peso relativo rispetto al sistema bancario italiano, muta la scala dell'intervento, ma non affievolisce il senso delle questioni poste.

Appaiono meritevoli di considerazioni le osservazioni di contesto esposte nel corso dell'audizione del dottor Nicastro, in qualità di presidente delle banche nate dopo la risoluzione, secondo il quale il dissesto delle quattro banche derivava da vari fattori: la perdita di conoscenza delle reali condizioni dei prenditori del credito per la tendenza a concedere credito in contesti territoriali estranei; scelte aziendali talora discutibili, con attenuata efficacia degli organi di controllo; stretta connessione dei quattro istituti di credito con attività immobiliari che avevano subito fortissime perdite per la crisi economica e ingenerato diffusi fenomeni di sovraindebitamento. Un ulteriore elemento ha inciso in maniera significativa: la lentezza dei tempi di recupero delle sofferenze e degli incagli, anche se tale circostanza non ha rappresentato un elemento peculiare delle banche in risoluzione. In altri termini, la profonda erosione di redditi, di utili, di patrimonio che ha colpito l'economia reale si è riflessa in maniera incisiva anche sui bilanci delle quattro banche; ma, nello stesso tempo, comportamenti e gestioni non corretti o «discutibili» hanno indebolito le banche che sono state commissariate.

Ampliando il punto di vista all'intero comparto, le modalità di erogazione del credito con una sottovalutazione del rischio, la differenziazione tra prenditori con scelte non sempre correlate a fattori squisitamente economico-finanziari, bensì a elementi di relazione, si sono rivelati penalizzanti.

L'intervento del Governo ha rappresentato l'applicazione parziale del meccanismo introdotto dalla direttiva BRRD e cioè la «risoluzione»: essa ha comportato, per ciascuna delle quattro banche, la costituzione di un nuovo soggetto, con capitale versato dal fondo finanziato da altre banche, l'azzeramento del valore delle azioni, l'azzeramento dei crediti degli obbligazionisti subordinati, la svalutazione delle sofferenze. Dopo tale intervento le nuove banche sono state poste sul mercato. Gli organi direttivi delle nuove banche hanno annunciato azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori per un valore complessivo di *petitum* di 1 miliardo.

### *La trasparenza*

Dall'indagine è emerso che le banche hanno utilizzato estesamente l'emissione di obbligazioni subordinate per la raccolta di provvista. Dal 2006, per effetto della legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n.

262), l'offerta al pubblico di obbligazioni bancarie è sottoposta alla previa pubblicazione di un prospetto informativo, approvato dalla Consob e soggetto ad integrazione con un supplemento per fatti sopravvenuti prima della chiusura dell'offerta. In materia di trasparenza, la regolamentazione europea si fonda sulla direttiva MiFID, ma tra la comunicazione del luglio 2013 della Commissione europea e il dicembre 2015 si sono succedute varie prese di posizione dell'ESMA circa le pratiche di vendita di prodotti complessi, cui la Consob ha dato seguito con proprie deliberazioni. Dal 2013 i prospetti riguardanti le obbligazioni subordinate sono stati integrati con apposite informazioni con uno specifico fattore di rischio. Allo stesso modo, anche i prospetti approvati dalla Consob relativi a prodotti non azionari potenzialmente assoggettabili alla procedura di risoluzione bancaria ai sensi della direttiva BRRD sono stati integrati. Successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, per il recepimento della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, il fattore di rischio derivante da tale innovazione legislativa è stato integrato nei prospetti informativi. In altri termini, il carattere di rischiosità assunto dalle obbligazioni subordinate anche per effetto delle nuove disposizioni sembrerebbe essere stato metabolizzato a livello di prescrizioni di vigilanza e di enti di controllo. Viceversa, per una quota di obbligazioni vendute successivamente il fattore di rischio non sempre è stato adeguatamente sottolineato nel momento della vendita ai clienti *retail*. Il nuovo quadro regolamentare ha introdotto un principio di responsabilità dei sottoscrittori di titoli azionari e obbligazioni bancarie, il cui funzionamento è condizionato dalla valutazione effettiva dei rischi delle banche. Tuttavia appare evidente che gli attuali strumenti informativi e le regole di comportamento di chi offre investimenti ai clienti *retail* hanno mostrato limiti che devono essere superati, poiché non c'è più la garanzia implicita del ripiano pubblico delle perdite. Tale affermazione non è revocata in dubbio dall'emanazione del decreto-legge n. 237 del 2016: la predisposizione di garanzie e risorse pubbliche rafforza e non attenua la rigida prescrizione di tutela dei risparmiatori e degli investitori.

Dall'esame dei prospetti relativi alle obbligazioni subordinate delle banche poste in risoluzione emerge con chiarezza che solo dopo l'entrata in vigore della direttiva BRRD le informazioni sul rischio di perdita parziale o totale dell'investimento sono state inserite; dal che discende la affermazione che lo strumento del *bail-in* doveva necessariamente essere applicato solo alle nuove emissioni. La Commissione ritiene che le informazioni esposte nei prospetti siano adeguate e complete, ma occorre migliorarne il carattere sotto il profilo dell'immediatezza della percezione e della chiarezza espositiva, evitando di ricorrere a riferimenti normativi o indicazioni legislative o ad acronimi di difficile comprensione, anche mediante l'utilizzo di elementi grafici sintetici. Inoltre, l'analisi delle azioni poste in essere dalla Consob sui prodotti finanziari «illiquidi» – e cioè strumenti finanziari la cui vendita è soggetta a condizioni che possono incrementare il rischio di perdite all'atto della cessione, tra i quali sono annoverate le obbligazioni bancarie in generale – non sembra far emergere particolari



negligenze nel predisporre indicazioni valide per regolare la condotta degli intermediari. La Commissione rileva che la Consob, nel dicembre del 2014, in relazione ad alcune tipologie di prodotti finanziari definibili sinteticamente «complessi» – tra i quali vanno annoverate le obbligazioni subordinate – aveva raccomandato agli intermediari di astenersi dal suggerirne o consigliarne la vendita alla clientela *retail*. Ad integrazione di tale indicazione nel 2015, dopo l'entrata in vigore della BRRD, la Consob ha emanato una comunicazione che chiede agli intermediari di riconsiderare le procedure per formulare i giudizi di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti con particolare riferimento alla concentrazione degli stessi rispetto al patrimonio dell'investitore. Come è noto, la verifica del rispetto di tale criterio di concentrazione potrebbe assumere un valore decisivo nella valutazione del diritto al rimborso per gli obbligazionisti subordinati oggetto della riduzione di valore delle quattro banche. Va peraltro tenuto presente che la MiFID 2 (che entrerà in vigore il 1 gennaio 2018) assegna alle autorità di vigilanza il potere di *product intervention* che arriva fino al divieto sia di vendita sia di alcune pratiche commerciali. Inoltre l'ESMA, sempre in un'ottica MiFID 2, ha vietato la distribuzione di prodotti finanziari complessi, tra cui sono ricompresi anche gli strumenti di debito assoggettabili alla Direttiva BRDD attraverso la modalità di mera esecuzione di ordini senza filtro da parte dell'intermediario (*execution only*).

Nella specifica vicenda delle banche Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, va tenuto presente che esse sono state poste in amministrazione straordinaria a partire dal maggio 2013; dopo il commissariamento nessuna ha emesso obbligazioni subordinate o nuove azioni; durante il periodo successivo al commissariamento non sono pervenute alla Consob segnalazioni in merito ad irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento. Il 70 per cento delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche in risoluzione è stato emesso prima del 2008, cioè prima del manifestarsi della crisi finanziaria globale, epoca durante la quale le obbligazioni bancarie, come detto in precedenza, non erano assistite nella vendita da presidi particolari, non essendo ad esse associate un rischio percentualmente maggiore rispetto ad altri prodotti finanziari.

In base ai documenti presentati dalla Consob risulta che rispetto al totale delle obbligazioni subordinate emesse dalle vecchie banche la percentuale dei clienti *retail* detentori è di circa l'1 per cento; di questi 10.559 clienti, 1.010 presentano una percentuale di concentrazione di obbligazioni subordinate detenute rispetto al proprio patrimonio superiore al 50 per cento, mentre 1.484 hanno una percentuale di concentrazione tra il 50 e il 30 per cento.

Va inoltre considerato in termini sistemici il valore delle obbligazioni bancarie subordinate detenute da clienti *retail*: rispetto al totale circolante per tutto il sistema bancario italiano di circa 32 miliardi di euro (giugno 2015) il valore delle obbligazioni subordinate delle quattro banche ammonta a 374 milioni di euro. Inoltre tale cifra va valutata nel contesto

di una tendenza di riduzione del peso delle obbligazioni nei portafogli «amministrati» della clientela *retail*, rispetto, ad esempio, ai fondi comuni di investimento, seguendo un significativo spostamento delle forme di risparmio da strumenti obbligazionari a strumenti di risparmio gestito.

### *La stabilità*

Alle conseguenze, rilevanti e importanti, della crisi economica sulla capacità reddituale delle banche e sull'accumularsi di crediti deteriorati si sono aggiunte, come avvenuto in più casi, strategie poco prudenti e di sottovalutazione del rischio: dal combinarsi dei due fattori è derivato l'aggravarsi del deterioramento degli attivi bancari. La Commissione non nega che l'attività di vigilanza abbia contribuito a prevenire l'insorgere di una crisi profonda e generalizzata. Sull'efficacia dell'azione complessiva dell'istituto di vigilanza possono aver influito però elementi di contesto che si sono sovrapposti: di natura regolamentare, di mercato, di settore. Infatti, è vero che alla sollecitazione della Banca d'Italia il sistema ha risposto con risorse patrimoniali raccolte a partire dal 2008 per oltre 40 miliardi, per far fronte sia alle norme più stringenti, sia agli effetti della svalutazione dei crediti con i successivi accantonamenti. Una supervisione continua e incisiva potrebbe essere in grado di prevenire l'insorgere di patologie, anche in un ambiente economicamente molto debole, ma non appare ragionevole affidare esclusivamente ad essa la prevenzione totale di crisi i cui fattori sono molteplici e di diversa natura. La struttura di supervisione europea, i requisiti patrimoniali fissati dagli accordi di Basilea, l'intensa azione correttiva sui profili di *governance*, sulla misurazione del rischio, sui controlli interni, e poi la rinnovata analisi degli *stress test* – quindi, in sintesi, l'intera struttura regolamentare posta in essere per dare seguito al mandato internazionale di accrescere la stabilità e prevenire gli squilibri come quelli verificatisi nel 2008 –, sono calati in una realtà economica globalizzata che vede necessariamente la banca operare come un'impresa autonoma, che compie scelte di mercato, la cui conduzione e gestione ricade nella piena responsabilità degli amministratori. Il *bail-in*, il salvataggio interno, non è che la presa d'atto di tale mutato paradigma.

Laddove le banche non reagiscano alle richieste del supervisore, non adottino le misure indicate per riequilibrare i bilanci e tutelare effettivamente azionisti, creditori e depositanti, sarà la stessa vigenza del *bail-in* che muterà gli orientamenti degli azionisti e dei creditori: poiché i costi finanziari della risoluzione ricadono anche sulle altre banche, sarà giocoforza inserire meccanismi di autotutela del sistema.

La Commissione ha potuto valutare la dinamica della vigilanza sulle quattro banche poste in risoluzione, ma anche su Monte dei Paschi di Siena, Carige, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Vale la pena ricordare, per quanto riguarda la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che l'ispezione della Banca d'Italia ha evidenziato che la banca non aveva de-

dotto dal patrimonio di vigilanza il capitale raccolto a fronte dei cospicui finanziamenti da essa erogati ai sottoscrittori delle sue azioni, come richiesto dalla regolamentazione prudenziale: si tratta di una circostanza emersa nel corso dell'ispezione, ma che configura una vera e propria rappresentazione falsata delle condizioni della banca. La norma è chiara e razionale: la sottoscrizione di azioni a fronte di un finanziamento della stessa società non può valere ai fini della vigilanza; se lo si fa si dà un'informazione inesatta alla vigilanza. Occorre chiedersi se tali evenienze siano o meno da riportare pubblicamente per dare conto agli azionisti e ai depositanti delle reali condizioni della banca.

Per le due ultime banche citate la Commissione prende atto dei mutati assetti proprietari con l'impegno finanziario diretto del Fondo Atlante, ancorché tale diversa soluzione non abbia evitato il sacrificio economico degli azionisti e dei soci.

### *I crediti deteriorati*

La Commissione ha rilevato la grande attenzione posta dalle autorità di vigilanza, ed in particolare da quella europea, sulla formazione dei crediti deteriorati, sul peggioramento degli attivi, sulla esigenza di «ripulire i bilanci» dalle partite incagliate. Non vi è dubbio che occorra fare luce sul formarsi di tali condizioni che, in forma patologica e con percentuali rilevanti minano la stabilità degli intermediari. Infatti, anche la richiesta di accantonamenti per far fronte alle perdite rischia di indebolire la banca se fatta in tempi rapidi e per volumi eccessivi. Sicuramente lo strumento dello *stress test* costituisce un ausilio analitico di straordinario valore. Tuttavia va ribadito che la costruzione degli scenari avversi nei quali calare l'esercizio di *stress* non è neutro rispetto agli esiti.

Va anche ribadita l'opinione che la verifica a livello europeo della qualità degli attivi bancari debba essere condotta con oggettiva valutazione delle differenti pratiche e delle diverse scelte operate dalle singole banche dei paesi membri. L'attenzione della vigilanza europea e nazionale su formazione e peso dei crediti deteriorati non può non esser accompagnata da un'analoga analisi degli effetti del rischio sul sistema bancario dell'utilizzo di strumenti derivati nei bilanci degli istituti di credito. In altri termini, la Commissione richiama l'esigenza di porre sullo stesso piano, ai fini della vigilanza, il rischio di credito e il rischio di mercato.

### *L'informazione del risparmiatore*

Le questioni emerse nel corso delle audizioni investono due profili differenti ma connessi: la consapevolezza nelle scelte di investimento e di risparmio della clientela *retail* e la tutela giuridica dei clienti/risparmiatori.

L'opinione diffusa tra i gruppi parlamentari, ampiamente e autorevolmente sottolineata, è che la prima ed effettiva tutela del risparmio passa

per una diffusa consapevolezza finanziaria: già nel 1921 Einaudi sosteneva che: «Sarebbe un gran male se la crisi di borsa spaventasse i risparmiatori contro tutti gli investimenti industriali; ma sarà un gran bene se li persuaderà che non esiste alcun impiego assolutamente sicuro e che essi hanno il dovere verso se stessi e verso il paese, il quale ha interesse agli impieghi oculati del privato risparmio, di studiare attentamente, con prudenza e senza ingordigia, le occasioni di impiego che di volta in volta si presentano». L'educazione e l'istruzione relativa ai più importanti concetti e strumenti degli investimenti finanziari e assicurativi è strategica, anche per favorire la trasmissione delle risorse private dal portatore in *surplus* alle imprese in *deficit*. La Commissione ha esaminato in sede consultiva il disegno di legge sulla cittadinanza economica rassegnando un parere in cui si condivide ampiamente l'impianto del disegno di legge.

In relazione alla tutela le prescrizioni della MiFID non sembrano essere state un presidio insormontabile, ma è anche vero che l'approccio di vigilanza in tema di trasparenza, essendo selettivo sui soggetti e sulle aree di maggiore rischio, inevitabilmente non permette un controllo sulla totalità degli intermediari e su tutti i prodotti. Occorre registrare in tale ambito che la proposta di vietare la vendita alla clientela *retail* di particolari prodotti finanziari (come ad esempio le obbligazioni subordinate), che pure ha autorevoli sostenitori, risponde più a logiche emergenziali che ad una sistematica e coerente azione di «tutela» del risparmiatore (quasi che i vincoli siano più utili delle opportunità). Inoltre, le obbligazioni in generale insieme ai depositi e al capitale di rischio rappresentano l'elemento che concorre a formare la raccolta complessiva delle banche. La vera sfida è quella di assicurare nei documenti informativi di emissione e in quelli di successiva vendita una rappresentazione efficace, sintetica, chiara e comprensibile dei fattori di rischio. La Commissione propone di verificare attentamente le condizioni oggettive che possono costituire il presupposto per abilitare le autorità competenti a vietare la vendita di tali prodotti.

La Commissione ha piena fiducia che i collocamenti eventualmente avvenuti in violazione della normativa vigente saranno sanzionati dalle autorità competenti e ritiene che l'azione della magistratura rappresenti il più valido ausilio per azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle banche coinvolte. Non può sfuggire il dubbio che le reti di vendita abbiano dovuto rispondere a indirizzi dei vertici, e che quindi sia a quel livello che vada ricercata una eventuale responsabilità, fermo restando che il dolo, la malafede o l'imperizia costituiscono elementi di responsabilità personale.

### *Conclusioni*

La Commissione, pur confermando la resilienza del sistema bancario (e cioè la capacità di assorbimento degli *shock*) e la sua complessiva solidità, ritiene che esistano criticità che rischiano di determinare una contagiosa fragilità del sistema: la quale cosa, unita alla sua strategicità rispetto

all'economia reale costituisce la vera questione che sta di fronte al legislatore. La ripresa di redditività in percentuali adeguate è stimata molto debole; i processi di aggregazione e rafforzamento patrimoniale sono ancora in corso; l'attività creditizia è al momento poco profittevole poiché assorbe molto capitale nonostante le operazioni straordinarie di mercato della BCE; i tassi di interesse per il finanziamento presso la BCE sono negativi; gli investimenti necessari a riorganizzare la gestione per ridurre costi operativi sono ingenti.

L'economia italiana ha assoluto bisogno di intermediari finanziari solidi, patrimonializzati, efficienti e orientati al mercato, ma nello stesso tempo il finanziatore principale del sistema e cioè il risparmiatore deve potersi fidare della banca e degli organi di vigilanza.

Quindi, alla prospettiva dell'efficienza e della stabilità si sovrappone, per essere forse anche prevalente, quella della tutela effettiva del risparmio, che passa dalla gestione corretta, da comportamenti non opportunistici, dalla trasparenza assoluta e dall'informazione chiara e precisa sui rischi.

La prima ed essenziale provvista delle banche è la fiducia nel sistema, che risulta più importante del costo del denaro o della solvibilità: essa è un prerequisito strutturale e necessario; come è a tutti noto, l'attività bancaria risponde ad un modello codificato in cui solo una minima parte dei depositi bancari viene tenuta di riserva, disponibile nel caso in cui i correntisti chiedano la restituzione dei depositi. La restante parte è utilizzata per finanziare imprese e famiglie, nel presupposto della piena disponibilità degli stessi fondi. Il dato intertemporale e fiduciario è l'unico fattore che regge l'intera impalcatura.

La Commissione ritiene opportuno in tale contesto definire l'esame dei disegni di legge istitutivi di una commissione di inchiesta, ritenendo necessario operare al contempo sui seguenti filoni:

modificare le regole di trasparenza e della MiFID nel senso di ampliare la tutela automatica dei clienti attraverso il ricorso a celeri procedure stragiudiziali; introdurre strumenti informativi sintetici sul rischio dell'investimento (compresi i depositi e i conti correnti) con un sistema semplice ed elementare di comunicazione del grado di rischio. Rendere le prassi di vigilanza più incisive e tempestive;

attivare il sistema unico di assicurazione dei depositi, accelerare l'unione dei mercati finanziari, ridurre drasticamente lo *stock* dei crediti deteriorati e introdurre nuove norme per evitare il loro accumulo;

operare sul fronte europeo per recuperare margini di manovra su due fronti: l'applicazione del *bail-in* e la disciplina degli aiuti di Stato in merito agli interventi di risoluzione o preventivi rispetto alle crisi. Il confronto europeo ha risentito della volontà di accettare i termini imposti dalle autorità comunitarie, pur nella consapevolezza che anche sul fronte bancario è necessaria una più incisiva focalizzazione dell'interesse nazionale e degli strumenti per tutelarlo. Come detto, inoltre, l'Italia ha pagato le conseguenze di una vigilanza europea che si è concentrata, in termini

relativi, sulla diversa ponderazione tra il rischio di credito e quello di mercato.

Infine la Commissione esprime un giudizio positivo per l'adozione di misure volte a ridurre i tempi di recupero dei crediti e a sostenere i risparmiatori coinvolti dalle crisi bancarie.

L'indagine conoscitiva si è giovata dell'apporto di esponenti della magistratura che, sia in ambito civile sia in ambito penale, hanno fornito preziose indicazioni sulle forme patologiche che affliggono il sistema, tali da attivare l'intervento della magistratura ordinaria. Lo scopo dell'inchiesta parlamentare, va ribadito, non è quello di sovrapporsi o di sostituire l'azione della magistratura: la Commissione esprime il convincimento che il riferimento costituzionale ai poteri della stessa indica gli strumenti ad essa assegnati e non certamente la ricerca di singole responsabilità e l'irrogazione di sanzioni. L'intento è quello di dotare il Parlamento, come previsto dalla Costituzione, di uno strumento volto a identificare le strade legislative, amministrative e di prassi più adeguate nella materia di interesse generale della tutela del risparmio e dell'attività creditizia e finanziaria.

D'altro canto, è rimessa al legislatore la potestà di disciplinare i confini e i limiti rispettivi tra inchiesta e magistratura inquirente nell'acquisizione e nell'utilizzo delle informazioni, nella collaborazione istituzionale e nello scambio delle stesse.

Ferma restando quindi la validità delle assunzioni su esposte in esito all'indagine conoscitiva svolta, una volta identificato l'oggetto del sistema creditizio nel suo complesso, gli indirizzi da seguire nell'attività dell'inchiesta potrebbero essere:

1. Le forme, le modalità, gli obiettivi e l'efficacia della vigilanza sulle banche per quanto riguarda sia la stabilità del sistema sia la trasparenza;
2. L'analisi della gestione delle banche a fronte degli scenari aperti in Italia dalla crisi finanziaria e del debito sovrano;
3. Le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;
4. I criteri di remunerazione dei *manager* e la realizzazione di operazioni con parti correlati suscettibili di conflitto di interesse;
5. Il collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie, anche in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale;
6. Le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca, anche in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale;
7. La struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione.

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 315**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA SILVIO D'AMICO, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCIZI TEATRALI (ANET) E DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLA MARIONETTA (UNIMA ITALIA), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 154**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA E DI ENGIE ITALIA SPA SULL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 761 DEF. (EFFICIENZA ENERGETICA) E COM (2016) 765 DEF. (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 155**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS), DEL COLONNELLO GIULIANO POLITO, COMANDANTE DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO ALPINO DEI CARABINIERI E DEL DOTTOR VITTORIO ZAMPARELLI, DIRETTORE DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO ALPINO DELLA POLIZIA DI STATO SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486, 1499 E 2648 (SICUREZZA SPORT INVERNALI)*



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria****292<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all'interrogazione n. 3-03366 della senatrice Catalfo, inerente alla misura denominata «Incentivo occupazione Sud», fa presente che lo scorso 15 dicembre la Direzione generale competente del Ministero del lavoro ha adottato un decreto in cui si stabilisce che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'incentivo debba essere riconosciuto senza la necessità del requisito della disoccupazione. È stata così chiarita la portata applicativa della fattispecie.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Il decreto citato dal Sottosegretario ha rimediato ad un errore del *Jobs Act*: nelle regioni meridionali, infatti, si è riscontrato un cattivo utilizzo degli sgravi contributivi ivi previsti, che sono stati utilizzati per trasformazioni improprie dei rapporti di lavoro.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria****420<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.**La seduta inizia alle ore 8,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario FARAONE risponde all'interrogazione n. 3-02654, della senatrice Serra e altri, sulla cura dei tumori cutanei.

Rappresenta che il farmaco commerciale di cui al principio attivo nivolumab è stato autorizzato con decisione della Commissione europea del 19 giugno 2015, a seguito di opinione positiva del CHMP dell'aprile 2015 per la seguente indicazione: «... è indicato in monoterapia per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti».

Con determina del 24 settembre 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 2015, il medicinale è stato collocato in classe C(nn) ai sensi della legge n. 189 del 2012.

Successivamente, il Comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nella riunione del 26 gennaio 2016 ha negoziato la rimborsabilità e il prezzo del relativo farmaco «... per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti» a seguito di estensione di indicazione.

Con determinazione AIFA n. 378 dell'11 marzo 2016 – «Riclassificazione del medicinale per uso umano Opdivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»- pubblicata sulla *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, il medicinale è stato classificato, ai fini della rimborsabilità, in fascia H-OSP, ovvero soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

La società con cui è stata negoziata la rimborsabilità del prezzo si è impegnata ad applicare alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale uno sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* e all'applicazione di un meccanismo prezzo/volume con sconto progressivo sul fatturato, da restituire tramite *payback*, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, spetta alle Regioni la specifica individuazione dei centri utilizzatori, che saranno tenuti a compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento dei pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, secondo le condizioni negoziali e le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia del farmaco.

Allo scopo di garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti affetti da melanoma, la summenzionata determina, nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio «*web-based*», ha stabilito di effettuare le prescrizioni in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva così come riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Come ricordato dagli interroganti, e già pubblicato dalla AIFA sul proprio portale in data 13 ottobre 2015, la *Food and Drug Administration* (FDA) ha concesso, in quello stesso anno, l'approvazione con procedura accelerata della combinazione nivolumab-ipilimumab per il trattamento di pazienti con melanoma BRAF V600 «*wild-type*», non resecabile o metastatico. Si tratta della prima combinazione di farmaci immuno-oncologici approvata dall'agenzia regolatoria statunitense.

L'approvazione si è basata sui dati dello studio cardine *CheckMate-069* condotto su pazienti con melanoma non resecabile o metastatico non precedentemente trattati. I risultati dello studio hanno dimostrato un aumento statisticamente significativo del tasso di risposta obiettiva nei pazienti trattati con il regime nivolumab più ipilimumab rispetto a quelli trattati con ipilimumab in monoterapia. Risposte complete sono state osservate nel 17 per cento dei pazienti. Le risposte parziali sono state osservate nel 43 per cento del gruppo trattato con la combinazione e nell'11 per cento del gruppo in monoterapia con ipilimumab.

Oggi, il farmaco che contiene il principio attivo nivolumab, per quanto riguarda il trattamento del melanoma, è approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) con la seguente indicazione terapeutica: «è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Rispetto a nivolumab in monoterapia, un aumento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) per l'associazione nivolumab ed ipilimumab è stata stabilita solo in pazienti con una bassa espressione tumorale del PD-L1».

La domanda di negoziazione del prezzo per l'associazione nivolumab-ipilimumab è stata presentata in data 20 maggio 2016 al competente Comitato prezzi e rimborso costituito presso l'AIFA.

All'esito della seduta relativa all'istruttoria dinanzi alla Commissione tecnico-scientifica (CTS), la procedura è stata sospesa, nell'ottobre 2016, onde acquisire dati integrativi da parte dell'azienda. Detti dati saranno a breve oggetto di valutazione da parte della CTS.

La senatrice SERRA (M5S), in riferimento alla questione dell'utilizzo associato dei farmaci nivolumab-ipilimumab, si dichiara solo parzialmente soddisfatta dalla risposta.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02808, della senatrice Bianconi e altri, sulla cura dell'idrosadenite suppurativa (HS).

Rappresenta che l'idrosadenite suppurativa è un'infezione locale, dolente, delle ghiandole apocrine, che provoca ostruzione e rottura dei dotti escretori, contraddistinta dalla formazione di noduli, rosso/violacei, ricorrenti, dolorosi, profondi, arrotondati e da ascessi.

Le caratteristiche principali sono la cicatrizzazione ipertrofica secondaria e la suppurazione della pelle ricca di ghiandole: ascelle, inguine, regioni perianali e perineali. La prevalenza è stata stimata intorno all'uno per cento, ma in genere viene considerata più bassa. Il coinvolgimento ascellare e inguinale è più frequente nelle donne, mentre negli uomini è più comune la forma perineale.

I bisogni assistenziali dipendono dallo stadio della malattia e comprendono una valutazione specialistica. Qualora la condizione assuma un carattere estensivo può derivarne un impaccio alla deambulazione, con effetto negativo sulla qualità della vita.

Le lesioni precoci vengono di solito trattate con terapia medica, antibiotici ad ampio spettro nello stadio acuto, steroidi per via sistemica, estrogeni, anti-androgeni, tuttavia con risultati limitati. Il trattamento chirurgico si basa sull'incisione e sul drenaggio, seguiti dalla somministrazione di antibiotici nel caso di pochi noduli e di escissioni limitate. L'escissione totale ampia e la guarigione per seconda intenzione dei lembi e degli innesti rappresentano l'unico trattamento nel caso di malattia avanzata.

Ciò premesso, riferisce che, essendo l'idrosadenite suppurativa una malattia ben nota alla classe medica, di bassa prevalenza, a carattere locale e priva di un particolare impegno assistenziale (se non nelle forme più gravi ed avanzate), non si ritiene indispensabile l'istituzione di un tavolo tecnico ministeriale per la definizione di un Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA), anche perché la gestione clinica della patologia, dal suo inquadramento clinico al trattamento, è basata su raccomandazioni e linee guida formulate dalle società scientifiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

La senatrice BIANCONI (AP (Ncd-CpI)) si dichiara insoddisfatta della risposta, della quale rimarca il carattere di asetticità. Invita il Ministero della salute a rivedere la propria posizione in materia, tenendo conto delle gravi problematiche connesse alla malattia in questione, in particolare legate alla sofferenza psicologica degli ammalati e alla mancanza di uniformità di trattamento a livello regionale.

Il sottosegretario FARAONE risponde, infine, all'interrogazione n. 3-03192, della senatrice Rizzotti, sulla disponibilità del radiofarmaco (18F) FDG.

Premette che il decreto ministeriale 19 novembre 2003 «Attività di preparazione del radiofarmaco» (cosiddetto decreto Sirchia), richiamato dall'interrogante, fu adottato al fine di disciplinare le attività di preparazione e l'utilizzo del farmaco [18F] FDG «... presso i centri di medicina nucleare delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che risultano dotati di tomografo PET, di ciclotrone con annesso ambiente adibito all'allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche, di servizio di farmacia e di personale in possesso dei titoli di specializzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia» in un momento storico in cui non erano disponibili radiofarmaci [18F] FDG dotati di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in grado di coprire il fabbisogno nazionale di tale specialità.

Precisa, quindi, che il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 consente la prescrizione di un medicinale privo di AIC solo ove ricorrano determinate condizioni, eccezionali, disciplinate da specifiche norme, oppure nel contesto di una sperimentazione clinica regolarmente autorizzata. La mancanza di un'accurata valutazione dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia, assicurata dal rilascio dell'AIC da parte di un'autorità regolatoria espone infatti i pazienti a potenziali rischi per la salute, e ciò rende indispensabile la restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso a medicinali che non hanno seguito il previsto *iter* di approvazione a condizioni ben determinate.

Fa presente che, rispetto alla situazione del 2003, allorquando il decreto ministeriale in questione fu adottato, il quadro è completamente mutato: ben 7 AIC per radiofarmaci [18F] FDG sono state rilasciate e 13 sono le officine attualmente autorizzate a produrre [18F] FDG in conformità alle *Good Manufacturing Practices* (GMP).

Reputa dunque verosimile che un tale assetto riesca a garantire la copertura del fabbisogno di radiofarmaco sull'intero territorio nazionale, nonostante il tempo di decadimento del radionuclide [18F] consenta una consegna a non più di 4-5 ore di distanza dal sito produttivo. È quindi da ritenersi, a suo avviso, che attualmente non sussistano più le condizioni eccezionali che hanno in passato consentito una produzione di radiofarmaci in assenza di AIC ai sensi delle norme suddette che consentono la deroga ai principi generali in materia di immissione in commercio di farmaci e di produzione degli stessi secondo GMP.

In tale mutato contesto, rileva che il ricorso alle preparazioni magistrali e officinali deve essere strettamente limitato agli ambiti previsti dalle relative disposizioni: richiesta preventiva del medico, con impegno a utilizzare il farmaco su un paziente proprio o della struttura in cui il medico opera e limitatamente a quel determinato paziente, che deve essere indicato in ricetta con un riferimento numerico o alfanumerico che ne consenta l'identificazione, con assunzione di responsabilità del medico prescrittore, che potrà procedere alla prescrizione per esigenze cliniche particolari da specificare in ricetta e, in caso di prescrizione per indicazioni non autorizzate, previo rilascio del consenso informato da parte del paziente.

Sottolinea, infine, che l'abrogazione del decreto ministeriale 19 novembre 2003 non avrebbe, dunque, alcun impatto sul funzionamento dei centri dotati di ciclotrone e in grado di produrre il radiofarmaco [18F] FDG per i pazienti afferenti alla propria struttura, in quanto l'esistenza di una specifica monografia della Farmacopea Europea e di radiofarmaci [18F] FDG dotati di AIC consentono la preparazione della formula magistrale ai sensi del già citato decreto legislativo n. 219 del 2003 secondo le Norme di buona preparazione in medicina nucleare e la prescrizione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 94/98 (cosiddetta legge Di Bella) ai sensi del quale: «... i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea...».

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) si dichiara non soddisfatta della risposta, lamentando la mancanza di una presa di posizione chiarificatrice, da parte del Ministero della salute, su una materia assai delicata e ricca di implicazioni, quale è quella della preparazione di radiofarmaci.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione medicalmente assistita), è stata depositata documentazione da parte del professor Filippo Maria Boscia e del dottor Vincenzo De Filippis.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 217**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1101  
(GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)****67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. COM (2016) 755 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (n. COM (2016) 757 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici (n. COM (2016) 758 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (n. COM (2016) 818 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria**

**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale**

Nuovo testo C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, sulla proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale», come modificata dagli emendamenti approvati, nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge in esame interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale.

Tale materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (DPR n. 361/1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (DPR n. 570/1960). Le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio alle due leggi citate; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 108/1968).

La proposta di legge interviene in primo luogo sulla disciplina delle urne elettorali, prevedendo che esse siano costituite in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della presenza o meno di schede elettorali al suo interno, ma non anche l'identificazione delle stesse.

Essa modifica anche la disciplina delle cabine elettorali prevedendo che, in caso di necessità di sostituzione, siano adottate cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro; l'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministro dell'interno, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'ufficio elettorale di sezione.

Con riferimento al presidente di seggio, è eliminata la possibilità di surroga del presidente, con il sindaco o suo delegato; viene invece previsto che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.

Viene inoltre introdotto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

Sono altresì previsti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: il godimento dei diritti civili e politici; l'età compresa tra i 18 e i 70 anni; il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Viene inoltre modificata anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale.

È in primo luogo eliminato il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni. Tale limite resta dunque per il solo presidente; per gli scrutatori il limite è invece fissato dalla medesima proposta di legge a 65 anni.

Viene introdotta, per le funzioni di presidente e segretario, una causa di esclusione per i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni.

È inoltre introdotta, per tutti i membri dell'ufficio elettorale, una causa di esclusione per coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi (delitti contro la pubblica amministrazione o delitti di mafia) o in via definitiva per reati non colposi o per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

Le cause di esclusione sono inoltre estese ai rappresentanti di lista.

Viene correlativamente modificata la disciplina relativa ai requisiti per gli scrutatori, attraverso novelle alla legge n. 95 del 1989, che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni.

In primo luogo, sono anche in tal caso introdotti requisiti minimi per ricoprire l'incarico di scrutatore: il godimento dei diritti civili e politici e l'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

In secondo luogo, mutano le modalità di scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendosi, in luogo della nomina da parte della commissione elettorale comunale, il sorteggio effettuato da parte della medesima commissione.

È inoltre introdotta una riserva di posti pari alla metà per coloro che si trovano in stato di disoccupazione e, analogamente a quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone divieto di svolgere la funzione di scrutatore per più di due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

È infine previsto che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata un'adeguata formazione *on line* e un costante aggiornamento sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

Alcune disposizioni modificano invece le disposizioni relative alle modalità di trasmissione dei plichi elettorali delle elezioni politiche.

Un'altra modifica incide sull'ampiezza delle sezioni elettorali, aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, da 500 a 700 il numero minimo di elettori per sezione.

La proposta di legge introduce inoltre un divieto di assunzioni in prossimità delle elezioni. Tale divieto riguarda le assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessate.

Viene infine prevista, per i *referendum* costituzionali ed abrogativi, la possibilità di votare fuori dal comune di residenza per i cittadini che si trovano temporaneamente in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, per ragioni di lavoro, studio o cure mediche.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie**

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 259 ed abb.-B, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso parere in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il provvedimento affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il testo si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3 è stata aggiunta la specificazione che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – siano messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anziché dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome possono affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa – al Senato è stato eliminato il riferimento alla rappresentanza delle associazioni dei pazienti – ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e – con una previsione aggiunta al Senato – socio-sanitaria. Il difensore acquisisce gli atti e, nel caso di fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi – previsione aggiunta al Senato – e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale – modalità inserita nel corso dell'esame al Senato – all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 5, che inserisce, tra i compiti ai quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle conseguenti iniziative messe in atto; tale relazione è pubblicata sul sito *internet* della struttura sanitaria.

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta all'osservatorio il compito di acquisire dai centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi – locuzione introdotta al Senato in luogo di quella di «errori sanitari» – nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5 – periodo aggiunto al Senato – di linee di indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni – termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di trenta giorni – dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Con una disposizione aggiunta al Senato è stato previsto che le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241 del 1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture

sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche aggiunto il comma 4, che, modificando il regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990), prevede che, nel caso di decesso sia ospedaliero che in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4. Il comma 2 disciplina alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni. Il comma 3 prevede che le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene inoltre previsto che l'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG, previa verifica di conformità della metodologia adottata a *standard* definiti e resi pubblici dall'istituto medesimo. Il comma 4 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari in relazione alle attività di cui al comma 3.

L'articolo 6 – modificato nel corso dell'esame al Senato – introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*sexies*, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto (comma 1) che se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo ove l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso

concreto. Il comma 2, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 189 del 2012 (di conversione del decreto-legge n.158 del 2012) che attualmente disciplina la materia. Rispetto alla vigente disciplina, le novità introdotte dall'articolo 589-*sexies* del codice penale per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare: la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve; stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall'articolo 43 del codice penale), indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa – questa seconda possibilità è stata aggiunta al Senato – della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile. Si prevede l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analogia misura) per la responsabilità contrattuale (ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero – come aggiunto dal Senato – in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina; con un periodo aggiunto al Senato, si prevede poi l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un'analogia misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi (ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile) degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.

L'articolo 12 introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato, ossia l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. In forza delle modifiche approvate al Senato, il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del fondo di garanzia (tale periodo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato).

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in ambito civile e dei periti in ambito penale. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni. Una modifica introdotta al Senato ha introdotto una disciplina speciale prevedendo, in particolare: che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie; che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del testo unico sulle spese di giustizia (secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento).



L'articolo 16, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 17 – non modificato dal Senato – contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 .

L'articolo 18 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,10.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

### **RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

#### **Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione intende avviare una riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali del nostro Paese, dopo l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale.

La strada indicata dalla riforma costituzionale, con il superamento del bicameralismo paritario e la configurazione del Senato quale Camera delle autonomie e con la revisione del titolo V, non risulta allo stato più percor-

ribile. Restano peraltro sul tappeto i problemi a cui il nuovo assetto istituzionale intendeva dare una risposta, *in primis* l'individuazione di forme di raccordo tra Stato ed autonomie territoriali che consentano una semplificazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del contenzioso istituzionale e la ridefinizione del ruolo delle province. A quest'ultimo riguardo, la riforma avviata dalla cosiddetta legge Delrio' deve essere completata ed adeguata alle mutate condizioni costituzionali.

Rileva altresì come con possa tacersi di un altro grande punto incompiuto della riforma del 2001, il federalismo fiscale. Occorre in proposito affrontare il tema del riconoscimento di una vera autonomia finanziaria degli enti territoriali, che faccia leva sul principio di responsabilità, e della necessità di assicurare la corrispondenza tra funzioni esercitate e risorse a disposizione.

Allo stesso tempo devono essere affrontati i temi dell'aggiornamento degli Statuti speciali e del regionalismo differenziato' previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Quest'ultima disposizione, che consente il riconoscimento di forme particolari di autonomia anche per le Regioni ordinarie, dovrebbe finalmente trovare compiuta attuazione nella prospettiva di una «specialità diffusa», in grado di rispondere in maniera mirata ai bisogni emergenti dai diversi territori, nell'ottica di una valorizzazione delle diversità e in un quadro concordato di responsabilità. Può dunque riflettersi sull'opportunità di una procedimentalizzazione, con legge ordinaria, dell'*iter* delineato dal richiamato articolo 116, terzo comma.

La Commissione deve dunque portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo svolgimento di due indagini conoscitive – sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze, e sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale – con una relazione all'Assemblea che individui proposte concrete su queste rilevanti tematiche.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, approvato il 13 ottobre 2016, delinea due possibili scenari, molto diversi, a seconda dell'esito, confermativo o non confermativo, del *referendum* costituzionale.

Nello scenario – poi verificatosi – della Costituzione invariata, il documento conclusivo sottolinea l'ineludibilità dell'esigenza di portare a compimento la riforma costituzionale del 2001, adeguando finalmente ad essa le procedure parlamentari e riordinando il sistema delle conferenze', tuttora regolato da una disciplina precedente alla riforma. Secondo il documento, è stata infatti proprio l'assenza di un chiaro disegno attuativo che ha in sostanza condizionato negativamente l'efficacia della riforma del 2001.

Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione ha infatti ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali, anche a causa

della mancata attuazione dell'autonomia finanziaria che l'articolo 119 della Costituzione riconosce sulla carta agli enti territoriali.

Come noto, è stata conseguentemente la Corte costituzionale a dover risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di fatto un ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi. L'abnorme mole del contenzioso costituzionale sul titolo V, che non accenna a diminuire ad oltre quindici anni dalla riforma, costituisce il segno più evidente della crisi del sistema.

La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando il principio di leale collaborazione, alla «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n. 401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004). In assenza di tale adeguamento dei procedimenti legislativi, la legge statale che intervenga in ambiti su cui esistono prerogative regionali, «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n.7/2016; *ex multis*, cfr. sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003). Deve trattarsi di «intese forti» (sentenze n. 7/2016, n. 121/2010 e n. 6/2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella «ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011).

Tali procedure concertative erano circoscritte, almeno fino alla recente sentenza n. 251 del 2016, alla fase di attuazione delle leggi. Proprio l'assenza di un coinvolgimento delle autonomie territoriali nel procedimento legislativo può contribuire a spiegare l'insorgere dell'elevato contenzioso costituzionale. In quest'ottica, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva è stata prospettata l'attivazione dell'unico meccanismo contemplato dalle disposizioni costituzionali vigenti idoneo ad assicurare tale coinvolgimento, ovvero una modifica dei regolamenti parlamentari volta a dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 «al fine di assicurare a monte», nell'ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclusivamente alle sentenze della Corte costituzionale, che possono intervenire solo *ex post* e a distanza di lungo tempo dall'approvazione della legge, collocandosi in un momento in cui la legge è spesso già in fase di avanzata attuazione e determinando frequentemente situazioni di *impasse*».

Dopo l'approvazione del documento conclusivo è intervenuta la richiamata sentenza n. 251 del 9-25 novembre 2016, che ha segnato un'importante svolta nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, mutando il proprio precedente orientamento, ha infatti riconosciuto l'applicabilità del principio di leale collaborazione anche nell'ambito del

procedimento legislativo: «là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa».

La giurisprudenza costituzionale precedente aveva invece costantemente affermato che «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione». Meccanismi cooperativi avrebbero potuto applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza fosse prevista da una fonte costituzionale, in grado di vincolare il legislatore statale (sentenza n. 250/2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44/2014; n. 112/2010, n. 249/2009, n. 159/2008).

Secondo la sentenza n. 251 del 2016, il principio di leale collaborazione «è tanto più apprezzabile se si considera la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278/2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori».

L'applicazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo pone nuovi problemi sul piano delle fonti del diritto.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale – come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di attuazione della sentenza medesima – impone il vincolo procedimentale dell'intesa nell'ambito della legislazione delegata, ma non si pronuncia sui «possibili percorsi alternativi», quali il procedimento legislativo ordinario. Rileva il Consiglio di Stato che «il meccanismo dell'intesa si configura come un procedimento riferito tipicamente agli organi esecutivi» e che «apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedurali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale, fermo restando, ovviamente, il limite del rispetto, sul piano sostanziale, delle regole di riparto delle funzioni legislative».

Al fine di realizzare compiutamente il principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, risulta necessario individuare nell'ambito delle assemblee parlamentari la sede per l'attuazione di tale leale collaborazione, riportando nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei cittadini.

La via maestra da seguire appare quella indicata nel documento conclusivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali relativa alla necessità di dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tale norma costituzionale prevede che «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali» (comma 1) e che «quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare

per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti (comma 2).»

Sull'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ricorda che un ampio lavoro istruttorio è stato svolto nel corso della XIV legislatura, nella quale i Presidenti delle due Camere hanno promosso a tal fine, con il consenso delle rispettive Giunte per il regolamento, la costituzione di un Comitato paritetico, composto di quattro deputati e quattro senatori.

Il Comitato paritetico ha elaborato alcune ipotesi di modifiche regolamentari finalizzate a dare attuazione alla norma costituzionale. Successivamente, due deputati e due senatori sono stati incaricati in seno alle rispettive Giunte di approfondire ulteriormente le questioni. L'esito di tali approfondimenti è stato oggetto di discussione nella seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 28 novembre 2002, in allegato alla quale è pubblicata la relativa relazione, e nella seduta della Giunta per il regolamento del Senato del 28 novembre 2002. Il tema è stato quindi affrontato dalla Giunta per il regolamento della Camera nella seduta del 10 aprile 2003 e dalla Giunta per il regolamento del Senato nella seduta del 3 aprile 2003.

Nel corso della XIV legislatura non si diede seguito a tale attività istruttorio ed alle conseguenti modifiche dei regolamenti parlamentari poiché prevalse la volontà di avviare l'iter legislativo della riforma costituzionale, che, nel trasformare il Senato in una Camera federale, faceva venir meno l'esigenza di procedere all'integrazione della Commissione, che del resto – come ricordato – era stata prefigurata dal legislatore costituzionale del 2001 nelle more della revisione delle norme del titolo I della parte II della Costituzione. Come noto, la legge costituzionale poi approvata dalle Camere venne respinta a seguito del referendum del giugno 2006.

Il lavoro svolto dal Comitato può costituire un'utile base di partenza per riprendere le fila per l'elaborazione di una proposta di attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto molti dei problemi che oggi si pongono sono stati già affrontati in quella sede.

Per altro verso, occorre tenere conto del fatto che il Comitato ha lavorato subito dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. L'attuazione dell'articolo 11 deve oggi invece tenere conto degli oltre quindici anni trascorsi da allora e di come nei fatti ha trovato realizzazione la riforma del titolo V, segnata dalle alterne vicende del federalismo fiscale e, soprattutto, dalla cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha concretamente ridisegnato il quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Con riferimento al carattere transitorio dell'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, può ritenersi tendenzial-

mente consolidato il quadro delineato dalla riforma del 2001 a seguito della decisione del corpo elettorale di respingere due riforme costituzionali che proponevano modifiche di quell'assetto; quest'ultimo aspetto impone ancor più di accelerare l'attuazione dell'unico meccanismo previsto a livello costituzionale in grado di smussare il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni.

I punti da affrontare al fine di dare attuazione al citato articolo 11 sono i seguenti:

- 1) l'individuazione della fonte cui ricorrere per l'attuazione;
- 2) la composizione e l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- 3) le competenze della Commissione in composizione integrata;
- 4) le modalità di deliberazione e di funzionamento della Commissione in composizione integrata;
- 5) gli effetti dei pareri della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo.

Sul tema della *fonte del diritto* cui ricorrere ai fini dell'attuazione all'articolo 11, occorre innanzitutto ricordare che quest'ultimo individua i regolamenti parlamentari come strumento attuativo.

Non è peraltro da escludersi, limitatamente ad alcuni profili, il ricorso ad altre fonti, in considerazione del fatto che attualmente la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali è disciplinata, sulla base dell'articolo 126 della Costituzione, da una legge ordinaria (art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e art. 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Ove si ritenesse dunque di modificare il numero dei parlamentari membri della Commissione, risulta necessario intervenire sulle corrispondenti disposizioni di legge.

Occorre inoltre interrogarsi circa l'opportunità di un ricorso alla legge ordinaria, anziché al regolamento parlamentare, laddove si tratti di incidere su profili che non riguardano l'attività delle Camere, ma che incidono sull'organizzazione degli enti territoriali, quali l'individuazione delle modalità di scelta dei rappresentanti di questi enti.

Alla legge ordinaria sembrerebbero inoltre riservati i profili inerenti alle ineleggibilità e alle incompatibilità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, della Costituzione.

Nell'eventualità in cui intendano riconoscersi ai membri della Commissione parlamentare per le questioni regionali in rappresentanza degli enti territoriali prerogative identiche o equiparabili a quelle garantite dalla Costituzione ai membri del Parlamento, occorrerebbe invece ricorrere ad una legge costituzionale.

La scelta di procedere all'integrazione della Commissione e gli aspetti inerenti al funzionamento ed all'organizzazione della medesima, nonché alle modifiche del procedimento legislativo dovrebbero essere invece disciplinati dai regolamenti parlamentari.

Al riguardo va peraltro segnalato che sin dalla XIV legislatura sono stati presentati alle Presidenze di Camera e Senato disegni di legge di ini-

ziativa parlamentare, di cui peraltro non è mai stato avviato l'esame, volti a disciplinare la modifica della legge n. 62 del 1953, al fine di integrare la composizione della Commissione stessa, includendo rappresentanti degli enti territoriali.

Può anche ipotizzarsi, per alcuni di aspetti di minor rilievo procedurale, un rinvio dei regolamenti ad un regolamento interno della Commissione.

Per ciò che attiene *alla composizione ed all'integrazione della Commissione*, l'articolo 11 si limita a prevedere la «partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali», senza determinare il numero né le modalità di scelta dei rappresentanti degli enti territoriali.

Per quanto riguarda la composizione numerica, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul titolo V che, in relazione all'applicazione del principio di leale collaborazione, ha fatto di frequente riferimento ad un confronto paritario tra i due «grandi sistemi ordinamentali della Repubblica», appare opportuno che la Commissione sia composta da un uguale numero di membri del Parlamento e di rappresentanti degli enti territoriali.

Mantenendo l'attuale numero di componenti parlamentari, pari a 40, la Commissione integrata sarebbe dunque composta da 80 membri.

Ove si ritenga questo numero di componenti elevato, potrebbe ipotizzarsi una composizione ridotta, ad esempio di 60 membri, 30 parlamentari (15 deputati e 15 senatori) e 30 rappresentanti delle autonomie territoriali.

Occorre poi soffermarsi sulla ripartizione dei rappresentanti tra i diversi livelli di governo (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) e sulle modalità di designazione degli stessi.

La formulazione dell'articolo 11 non comporta necessariamente che i rappresentanti degli enti territoriali siano designati tra soggetti che rivestono cariche elettive o di governo, ma questa soluzione appare preferibile al fine di garantire la necessaria rappresentatività dei membri delle autonomie territoriali.

Per le Regioni, dovrebbero essere riconosciuti 21 membri, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma. È necessario peraltro scegliere se i rappresentanti debbano essere eletti dagli organi legislativi regionali o indicati dagli esecutivi regionali.

Il Comitato istituito nella XIV legislatura aveva ritenuto che dovessero essere gli organi legislativi, e quindi le Assemblee legislative o Consigli regionali, a designare mediante un'elezione il relativo rappresentante, consentendo peraltro una diversa previsione degli statuti (per le Regioni a statuto speciale della legge regionale o provinciale). Tale soluzione, da un lato, ha il pregio di rimettere all'autonomia di ciascuna Regione l'individuazione delle modalità di scelta del proprio rappresentante, dall'altro, potrebbe però determinare un'asimmetria nella posizione dei rappresentanti delle diverse Regioni.

L'alternativa tra organi legislativi ed organi esecutivi potrebbe allora essere ricomposta, riproponendo il rapporto Camere/Governo già in essere in ambito parlamentare. Nel senso che, da un lato, la Commissione po-

trebbe essere integrata da rappresentanti eletti dai Consigli regionali tra i loro componenti, in modo tale che nell'ambito di un organo delle Assemblee legislative nazionali siedano i rappresentanti delle Assemblee legislative regionali, dall'altro, un rappresentante degli esecutivi regionali potrebbe partecipare ai lavori della Commissione con un ruolo analogo a quello del rappresentante del Governo nazionale. Il rappresentante degli esecutivi regionali potrebbe essere designato dalla Conferenza Stato-Regioni, anche in relazione all'oggetto della discussione in Commissione. Questa proposta riprende una delle soluzioni ipotizzate dal documento conclusivo della Commissione per le questioni regionali nell'ipotesi di esito confermativo del *referendum* costituzionale, proposta finalizzata a garantire la partecipazione degli esecutivi regionali nel nuovo Senato.

Quanto ai rappresentanti degli enti locali, ove si propendesse per una Commissione di 60 membri, il loro numero sarebbe pari a 9. Lo squilibrio tra rappresentanti regionali e rappresentanti locali si giustificerebbe peraltro in considerazione del fatto che le competenze della Commissione riguardano per la maggior parte ambiti di pertinenza delle Regioni, unici enti titolari di competenze legislative costituzionalmente garantite.

Circa le modalità di designazione dei rappresentanti degli enti locali, la soluzione più appropriata potrebbe essere quella di farli eleggere o comunque designare dai Consigli delle autonomie locali, in quanto organi direttamente previsti dalla Costituzione. Tale soluzione appare però di fatto difficilmente praticabile, sia perché bisognerebbe assicurare la presenza di 21 rappresentanti delle autonomie locali, sia perché bisognerebbe trovare una forma di coordinamento dei diversi Consigli delle autonomie locali al fine di garantire la rappresentanza di tutti i livelli di governo locale (Comune, Città metropolitana, Provincia).

Sembrerebbe dunque preferibile rimettere la designazione dei rappresentanti degli enti locali ad un soggetto istituzionale, quale la componente degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, come prospettato dal Comitato istituito nella XIV legislatura.

Per quanto attiene alla durata del mandato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione, essa dovrebbe essere determinata in relazione alla durata degli organi ai quali appartengono, nonché della Commissione stessa: essi rimarrebbero in carica, dunque, fino al rinnovo di tali organi e comunque in ogni caso non oltre la durata delle Camere. In tal modo la Commissione dovrebbe essere integralmente rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

Passando alla questione delle *competenze della Commissione integrata*, l'articolo 11, comma 2, attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali una competenza consultiva rinforzata in relazione ai progetti di legge riguardanti le «materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione».

Si pone il problema se la competenza della Commissione in composizione integrata debba limitarsi a quella prevista dall'articolo 11, comma 2, o possa invece estendersi ad altri ambiti, tenendo conto che le attuali



competenze della Commissione definite dai regolamenti parlamentari risultano più ampie.

In particolare, i regolamenti parlamentari, con disposizioni precedenti alla riforma costituzionale del 2001 e mai adeguate a tale riforma, attribuiscono alla Commissione una funzione consultiva più ampia, riferita ai «progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli Statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni» (art. 102, comma 3, Reg. Camera; art. 40, comma 9, Reg. Senato).

Il Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura aveva riconosciuto la competenza della Commissione in composizione integrata ad esprimere un parere non solo sui progetti di legge indicati nell'articolo 11, comma 2, ma anche su progetti di legge che contenessero comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Tale locuzione era ritenuta comprensiva anche dei progetti di legge riguardanti le materie previste dagli Statuti speciali delle Regioni adottati con legge costituzionale, ove non già ricomprese nelle materie di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Il Comitato aveva infatti rilevato come potessero esserci progetti di legge, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 11, che tuttavia potevano presentare rilevanti aspetti d'interesse delle autonomie. Già allora, ancora prima dell'esplosione del contenzioso costituzionale sul titolo V, il Comitato aveva rilevato la difficoltà di individuare gli esatti confini delle materie indicate nel comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, anche con riferimento al loro rapporto con alcune materie rientranti nella esclusiva potestà legislativa statale. L'interesse delle autonomie ad esprimersi era sembrato infine del tutto evidente nelle ipotesi in cui venissero presentati alle Camere progetti di legge che risultassero invasivi delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

In linea con quanto già rilevato dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, l'articolo 11, comma 2, non può dunque essere letto come limitativo delle competenze della Commissione integrata, in quanto esso si limita ad attribuire un particolare effetto procedurale ai pareri adottati dalla Commissione su determinati progetti di legge. I progetti di legge indicati dal citato comma 2 non risultano infatti esaustivi degli ambiti di interesse delle Regioni e degli enti locali. Inoltre, la oramai copiosissima giurisprudenza costituzionale sul titolo V dimostra come questioni di riparto di competenza tra Stato e Regioni possano porsi con riguardo alla maggior parte dei progetti di legge, al di là del formale riparto delle materie tra i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117. In tal senso depongono anche i pareri attualmente espressi sul punto dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Appare dunque preferibile la soluzione che attribuisce alla Commissione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una compe-

tenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Gli effetti rinforzati dei pareri riguarderebbero comunque solo gli ambiti di cui all'articolo 11, comma 2, mentre per gli altri pareri si applicherebbe la disciplina ordinaria prevista per i pareri delle Commissioni permanenti.

Può inoltre prospettarsi, anche alla luce della recante sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che, con una giurisprudenza innovativa, ha riconosciuto l'applicabilità del principio di leale collaborazione anche nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega, un'attività consultiva della Commissione in composizione integrata sugli schemi di decreto legislativo e sugli altri atti assegnati per i pareri alle Commissioni parlamentari.

Continuerebbe invece a spettare alla Commissione parlamentare non integrata il parere sugli atti di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, in quanto l'articolo 126 Cost. e gli Statuti delle Regioni speciali attribuiscono espressamente tale parere ad una «Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.»

Quanto allo svolgimento di attività conoscitiva, i regolamenti parlamentari potrebbero consentire lo svolgimento di tale attività alla Commissione in composizione integrata, anche per favorire un approccio condiviso tra Stato centrale ed autonomie a problematiche di interesse comune.

Quanto all'individuazione delle *modalità di deliberazione e funzionamento della Commissione in composizione integrata*, essa costituisce uno dei punti più delicati dell'attuazione dell'articolo 11. Si tratta infatti del primo caso in cui una Commissione parlamentare assume deliberazioni con la partecipazione di soggetti non parlamentari. L'unico caso di partecipazione di soggetti non parlamentari alle deliberazioni delle Camere è la partecipazione dei delegati regionali al Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'alternativa che si pone è tra il considerare tutti i membri della Commissione in composizione integrata sullo stesso piano ai fini delle deliberazioni e l'attribuire una valenza alla provenienza istituzionale dei membri, introducendo meccanismi che differenzino la componente parlamentare da quella di rappresentanza territoriale.

Devono in proposito essere considerati i notevoli poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 11 nell'ambito del procedimento legislativo e, in particolare, la previsione secondo cui il parere contrario o il parere con condizioni specificamente formulate può essere superato dall'Assemblea solo con votazione a maggioranza assoluta, quindi con una maggioranza più ampia di quella prevista per la fiducia al Governo (maggioranza semplice).

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema costituzionale con riguardo al rapporto Parlamento/Governo, appare necessario adottare dei correttivi che evitino che la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata possa assumere strutturalmente decisioni sulla

base di maggioranze occasionali, indotte da ragioni di mero opportunismo politico più che di merito, che risultino diverse o addirittura opposte alle proposte della maggioranza di Governo. Si tratta infatti di un organo che, sia per la sua natura bicamerale sia per la presenza di membri non parlamentari in rappresentanza degli enti territoriali, risulta in ultima analisi esterno al circuito fiduciario.

Ciò può affermarsi anche sulla base della *ratio* dell'articolo 11, come ricostruita anche dalla giurisprudenza costituzionale, volta a far sì che il procedimento legislativo sia integrato con la partecipazione degli enti territoriali, cui la riforma del titolo V ha assegnato rilevanti competenze legislative di cui occorre tener conto già nell'ambito dell'*iter* parlamentare di approvazione delle leggi. Estranea alla logica dell'articolo 11 risulta invece l'introduzione di meccanismi o procedure che consentano pesanti condizionamenti dell'*iter* legislativo senza il consenso della maggioranza parlamentare, finendo in ultima istanza per incidere sulla stessa forma di governo.

Tali problematiche risultano affrontate nel corso dei lavori istruttori svolti nella XIV legislatura.

Come risulta dalla relazione allegata alla seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 28 novembre 2002, una prima soluzione proposta dal Comitato paritetico (*quorum* strutturale per ciascuna componente e approvazione del parere a maggioranza dei presenti, computati indistintamente) non è apparsa idonea ad evitare l'insorgenza di strumentalizzazioni. È apparso infatti ben possibile, nonostante l'alto *quorum* strutturale previsto, che i voti della componente delle autonomie potessero sommarsi alla minoranza parlamentare costituendo un elemento di alterazione del rapporto tra maggioranza e opposizione parlamentare. Si è dunque profilata la soluzione del sistema di voto per componenti (due componenti: quella parlamentare e quella delle autonomie considerate nel loro complesso): il parere si intende approvato quando, a seguito dell'effettuazione di un'unica votazione cui partecipino contestualmente sia i parlamentari sia i rappresentanti delle autonomie, esso abbia ottenuto la maggioranza dei voti della componente parlamentare e di quella delle autonomie (complessivamente considerata), distintamente computate. Tale soluzione presenta il pregio di incentivare la ricerca di soluzioni concordate tra la componente parlamentare e il sistema delle autonomie e di promuovere il raggiungimento di intese tra i diversi livelli di rappresentanza istituzionale, in quanto l'intesa costituisce l'unico modo per assicurare il funzionamento della Commissione. Il mancato raggiungimento dell'accordo e la conseguente inerzia della Commissione costituisce, inoltre, un deterrente capace di innescare la ricerca di un meccanismo virtuoso di composizione preventiva dei conflitti. Al contempo sono neutralizzati non solo il pericolo di formazione di maggioranze occasionali, accidentalmente aggregate, ma soprattutto quello di utilizzazione strumentale dei rappresentanti delle istituzioni territoriali nell'ambito della deliberazione di un organo parlamentare, evitando che essa avvenga scavalcando la naturale maggioranza del Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare.

La proposta del voto per componenti – che richiede, per l'approvazione dei pareri e, più in generale, delle deliberazioni della Commissione, il consenso della maggioranza dei parlamentari e della maggioranza dei rappresentanti delle autonomie – appare condivisibile. In tal modo, oltre ad essere scongiurata l'eventualità di pareri adottati da maggioranze occasionali o non omogenee a quella di Governo, sarebbe altresì favorita un'effettiva composizione tra interessi nazionali ed interessi territoriali, in quell'ottica di leale collaborazione ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale sul titolo V.

Il mancato raggiungimento della doppia maggioranza comporterebbe l'impossibilità di esprimere i pareri e tale eventualità dovrebbe fungere da stimolo per la ricerca di soluzioni concordate.

In quest'ottica deve peraltro essere affrontato il problema del termine per l'espressione dei pareri, dovendosi garantire tempi congrui che tuttavia non costituiscano un eccessivo aggravio del procedimento legislativo. In assenza di tempi congrui, deve essere consentita la possibilità per la Commissione di esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Occorre inoltre considerare le modalità di funzionamento della Commissione per la sua attività principale, consistente nell'espressione dei pareri, e verificare se l'ordinaria procedura adottata per le Commissioni in sede consultiva, che prevede la nomina da parte del Presidente della Commissione di un relatore che presenta una proposta di parere, risulti la più idonea o se invece non possano essere individuate diverse modalità.

A tal proposito, al fine di favorire il raggiungimento di una posizione concordata tra parlamentari nazionali e rappresentanti delle autonomie, potrebbe prospettarsi come modalità ordinaria di lavoro della Commissione la nomina di due relatori, un parlamentare ed un rappresentante delle autonomie.

Ulteriore questione assolutamente rilevante riguarda gli *effetti nell'ambito del procedimento legislativo dei pareri* espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 11, comma 2, dispone in proposito che «quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Si pongono in proposito una serie di problemi interpretativi:

a) l'individuazione degli ambiti in cui le condizioni, specificamente formulate della Commissione per le questioni regionali integrata, determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea;

- b) le modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate della Commissione;
- c) l'eventuale esame da parte della Commissione degli emendamenti presentati in Assemblea;
- d) il rapporto tra le condizioni specificamente formulate della Commissione e la posizione della questione di fiducia da parte del Governo;
- e) l'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente.

Quanto al punto sub *a*), ossia l'individuazione degli ambiti in cui le condizioni specificamente formulate della Commissione determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea, possono essere prospettati due percorsi applicativi: un primo percorso si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale sul titolo V; un secondo percorso, più aderente alla formulazione testuale dell'articolo 11, fonda sull'elencazione delle materie' il riparto di competenza tra Stato e Regioni.

Il primo percorso considera che l'attuazione dell'articolo 11, comma 2, avviene dopo oltre 15 anni dall'approvazione della riforma del 2001 e deve dunque tenere conto della oramai stratificata giurisprudenza costituzionale sul titolo V, che ha dato una lettura fortemente innovativa rispetto alla lettera del testo costituzionale delle elencazioni di materie ivi contenute.

La Corte costituzionale ha infatti più volte sottolineato che la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende nella maggior parte dei casi difficile la riconduzione *sic et simpliciter* di una normativa ad un'unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte stessa non ha esitato a definire «inestricabilmente commiste» (sentenza n. 250/2015; *ex plurimis*, sentenze n. 278/2010; n. 213/2006, n. 133/2006, n. 431/2005, n. 231/2005; n. 219/2005, n. 50/2005, n. 308/2003). Gli interventi del legislatore sono infatti frequentemente volti «a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse, quanto piuttosto interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni corrispondenti alle diverse materie coinvolte» (sentenza n. 251/2016).

La Corte ha dunque elaborato una serie di canoni ermeneutici (la «concorrenza di competenze», l'«attrazione in sussidiarietà», le «materie-funzioni» o «materie trasversali»), che fanno molto spesso leva, per risolvere le inevitabili sovrapposizioni tra competenze statali e competenze regionali, sul principio di leale collaborazione, che richiede adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, ravvisando «nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione» (sentenza n. 251/2016).

In questo quadro deve essere letto il riferimento dell'articolo 11, comma 2, alle «materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione». Si tratta delle materie nelle quali, in base ad una lettura puramente testuale della riforma del 2001, si sarebbe potuta determinare un sovrapposizione di competenze statali e regionali (materie di competenza concorrente e materia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che avrebbe dovuto svilupparsi sulla base dei principi di coordinamento della finanza pubblica rimessi alla legge statale).

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha peraltro dimostrato come non sia possibile una chiara distinzione tra le materie di cui ai commi secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Può dunque accedersi ad un'interpretazione evolutiva del riferimento alle materie di cui all'articolo 11, comma 2, ricomprendendovi tutte le materie suscettibili di determinare un'intersezione tra ambiti materiali di pertinenza statale ed ambiti di pertinenza regionale.

Si tratta di un'interpretazione estensiva, necessaria per allineare la formulazione dell'articolo 11, comma 2, alla consolidata giurisprudenza costituzionale. Tale interpretazione apre tuttavia un'ulteriore delicata questione procedurale, ossia l'esatta individuazione dei casi in cui le condizioni specificamente formulate della Commissione sortiscono l'effetto procedurale della maggioranza assoluta previsto dal medesimo articolo 11, comma 2.

Sono in proposito possibili due diverse soluzioni:

1) ammettere le condizioni in tutti i casi in cui vengano in questione competenze regionali o si incida in qualsiasi modo sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali, con un'interpretazione estensiva molto forte dell'articolo 11, comma 2;

2) individuare limitazioni alla possibilità per la Commissione di porre condizioni specificamente formulate, ammettendole solo nei casi in cui sia necessario assicurare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni delineato dal titolo V. In tal modo l'effetto procedurale della maggioranza assoluta si produrrebbe al fine di assicurare il rispetto del quadro costituzionale delle competenze, introducendo uno strumento di leale collaborazione già nell'ambito del procedimento legislativo, in funzione di prevenzione del contenzioso costituzionale. È la stessa giurisprudenza costituzionale, del resto, che ritiene il mancato coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento legislativo uno degli elementi su cui fondare le pronunce di incostituzionalità delle leggi statali. Si creerebbe così una sorta di parallelismo con le attuali competenze delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, cui spetta di pronunciarsi sul rispetto del titolo V, competenze che dovrebbero considerarsi assorbite in quella della Commissione per le questioni regionali integrata. Sulla base di questa soluzione, si disinnescerebbe un altro problema procedurale, che riguarda la sottoposizione delle condizioni della Commissione per le questioni regionali al parere della Com-

missione bilancio, riducendosi notevolmente la possibilità che le due Commissioni assumano decisioni contrastanti, competendo a ciascuna la verifica del rispetto dei parametri costituzionali nella propria sfera di competenza. Rimane fermo naturalmente il potere della Commissione di proporre condizioni anche sul merito del provvedimento, non determinandosi peraltro il particolare effetto procedurale della maggioranza assoluta.

Al fine di evitare soluzioni che potrebbero ampliare eccessivamente gli ambiti di intervento dei pareri rinforzati della Commissione, può accendersi al secondo percorso attuativo, più aderente alla formulazione testuale dell'articolo 11, che limiti l'intervento alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione da esso espressamente richiamate. Occorre peraltro in proposito individuare criteri che consentano, nell'ambito del procedimento legislativo, di individuare chiaramente tali ambiti di competenza. In tale ipotesi, il parere rinforzato della Commissione potrebbe essere limitato ai soli progetti di legge che riguardino esclusivamente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione.

Quanto al punto sub *b*), ossia alle modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione e non recepite dalla Commissione in sede referente, queste dovrebbero essere trasformate in emendamenti da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Secondo la proposta del Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, dovrebbe in tal caso essere prevista, la votazione della condizione trasformata in emendamento e, in caso di reiezione della stessa, la necessità di approvare a maggioranza assoluta l'articolo nel testo della Commissione di merito (o, eventualmente, il comma, richiedendo una votazione per parti separate).

Tale soluzione non esclude peraltro la possibilità di uno stallo del procedimento legislativo nel caso in cui, dopo la reiezione della condizione della Commissione per le questioni regionali, non si raggiunga la maggioranza assoluta per l'approvazione dell'articolo (o del comma) formulato dalla Commissione di merito, con il rischio di avere un testo di legge privo di una parte che potrebbe risultare essenziale.

Potrebbe allora ipotizzarsi una soluzione differente, più complessa dal punto di vista procedurale, con la previsione di un'unica votazione, da cui consegua o l'approvazione della condizione della Commissione per le questioni regionali integrata o il mantenimento del testo della Commissione di merito.

Per quanto riguarda la votazione finale, non sembra invece poter essere condivisa la soluzione prospettata dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, che richiede anche per la votazione finale la maggioranza assoluta in caso di mancato adeguamento alle condizioni della Commissione per le questioni regionali. L'articolo 11, comma 2, prescrive infatti la maggioranza assoluta dell'Assemblea solo sulle parti del progetto di legge corrispondenti alle condizioni formulate dalla Commissione, senza far riferimento alla votazione finale. L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le deliberazioni delle Camere non sono va-

lide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Pur potendosi ammettere in via interpretativa che la maggioranza speciale sia richiesta non direttamente dalla Costituzione ma da una legge costituzionale, le relative ipotesi devono intendersi di stretta interpretazione.

L'unica ipotesi prospettabile di maggioranza assoluta sulla votazione finale conseguente al parere della Commissione dovrebbe essere quella del parere contrario sull'intero testo, che peraltro, al fine di evitare sconfinamenti della Commissione, dovrebbe determinare tale effetto procedurale solo nell'ipotesi in cui l'intero testo risulti lesivo di prerogative degli enti territoriali.

Quanto al punto sub *c*), al fine di evitare l'elusione del parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali sul testo della Commissione di merito attraverso l'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, appare necessario che la Commissione possa esprimersi anche sugli emendamenti presentati in Assemblea, come del resto già avviene per le Commissioni Affari costituzionali proprio al fine del rispetto del titolo V e per le Commissioni Bilancio per la verifica della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost.

In caso di parere contrario, diversamente da quanto proposto dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, non sembra peraltro potersi richiedere la maggioranza assoluta per l'approvazione dell'emendamento su cui la Commissione per le questioni regionali abbia espresso parere contrario, in quanto l'articolo 11, comma 2, riferisce tale approvazione solo al testo della Commissione di merito. Deve inoltre essere tenuto presente che la Commissione avrà in ogni caso la possibilità di pronunciarsi sul testo emendato in Assemblea nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto al punto sub *d*), relativo alla posizione della questione di fiducia, occorre considerare che per la reiezione delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione è necessaria la maggioranza assoluta.

Sorge dunque questione sulla procedura da seguire e la maggioranza da adottare nel caso in cui il Governo intenda porre la questione di fiducia, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice, su un testo non adeguato alla condizione della Commissione, questione non affrontata dal Comitato istituito nella XIV legislatura.

Escludendo la necessità di ottenere la maggioranza assoluta per la questione di fiducia, stante il disposto dell'articolo 94 della Costituzione, poco plausibile appare l'ipotesi di una votazione sul testo non adeguato che avrebbe come effetto, in caso di approvazione a maggioranza semplice, il mantenimento della fiducia e la reiezione del testo (o eventualmente la sua approvazione incorporando le modifiche della Commissione).

In considerazione della ineludibile necessità della maggioranza assoluta per non adeguarsi alle condizioni della Commissione, potrebbe prevedersi che esse siano comunque votate come emendamenti prima del testo su cui viene posta la questione di fiducia (o eventualmente anche come



subemendamenti in caso di questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo).

In tal modo, effettivamente sulle condizioni della Commissione non potrebbe essere posta la questione di fiducia, ipotesi che peraltro non appare eccessivamente limitativa della prerogativa del Governo di porre la fiducia ove le condizioni siano limitate alla necessità di garantire il rispetto del titolo V (del resto, di prassi, quando il Governo pone la questione di fiducia vengono generalmente adottati particolari accorgimenti procedurali, quali ad esempio il rinvio in Commissione, al fine di assicurare comunque il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, Cost., mediante il recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio).

Per quanto attiene infine al punto sub *e*), relativo all'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente, può riprendersi la proposta del Comitato istituito di applicare al parere della Commissione per le questioni regionali la disciplina prevista per i pareri delle cosiddette Commissioni «filtro», prevedendo la rimessione in Assemblea nel caso in cui la Commissione che procede in sede legislativa o deliberante ovvero in sede redigente non ritenga di aderire al parere della Commissione per le questioni regionali.

L'attuazione della disposizione costituzionale relativa all'integrazione della Commissione per le questioni regionali potrebbe peraltro rappresentare l'occasione per una riflessione organica sulle attuali forme di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali, nell'ottica di una *razionalizzazione complessiva del sistema delle conferenze*, mai adeguato alla riforma del titolo V.

Come evidenziato nel documento conclusivo, una delle principali criticità delle attuali Conferenze intergovernative è costituito dall'eterogeneità delle attività poste in essere e dalla conseguente difficoltà di potersi concentrare sulle attività qualificanti, che sono quelle connesse al rapporto diretto fra Governo nazionale ed esecutivi degli enti territoriali. Con l'integrazione della Commissione, quest'ultima potrebbe attrarre su di sé, anche al fine di evitare duplicazioni, l'attività svolta dalle Conferenze nel procedimento legislativo.

Nell'ambito di una riflessione più generale del riordino del sistema di raccordo, il citato documento conclusivo suggerisce di procedere alla razionalizzazione del numero delle Conferenze intergovernative, auspicando la riduzione delle tre attuali a due (in sostanza corrispondenti alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata) o, in alternativa, l'istituzione di una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale).

Nell'ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una maggiore bilateralità, attenuando la posizione di supremazia del Governo, con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Presidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali alla formazione dell'ordine del giorno.

Auspicabile è anche l'introduzione di più ampie forme di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle sedute delle Conferenze, al fine di rendere

conoscibile la posizione dei vari soggetti per una corretta assunzione di responsabilità.

L'attività potrebbe essere poi maggiormente proceduralizzata, rispondendo alla più volte richiamate esigenze di razionalizzazione e velocizzazione. Ad esempio, gli atti di natura più squisitamente tecnica potrebbero essere esaminati adottando *iter* specifici semplificati, quale quello attualmente riservato alla materia agricoltura, con riferimento alla quale opera efficacemente il Comitato tecnico permanente di coordinamento, istituito già nel dicembre 1997 presso la Conferenza Stato-Regioni con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza.

Nell'ambito delle Conferenze potrebbero poi essere individuate apposite procedure per i casi in cui occorra procedere all'adozione di atti di rilevanza sovregionale che però interessino solo alcune Regioni o per i casi in cui debba essere presa in considerazione la diversa posizione istituzionale delle Regioni ad autonomia speciale.

Sotto diverso profilo, il documento conclusivo registra l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese e richiama la proposta di istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale e territori.

In un'ottica di più ampia razionalizzazione, dovrà inoltre essere valutata l'opportunità di una disciplina anche delle conferenze orizzontali e dovrà essere affrontata la questione della rappresentanza del sistema delle autonomie locali, anche con riguardo allo specifico ruolo delle Città metropolitane e degli altri enti di area vasta.

Passa infine ad esaminare l'ultima questione oggetto della relazione, relativa all'*attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale*.

Richiama anche in tal caso le conclusioni del documento conclusivo della relativa indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione il 6 novembre 2015.

Il documento auspica un approccio comune delle cinque autonomie speciali nei confronti della revisione, al fine di rinsaldare il pluralismo costituzionale e rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà.

A tal proposito viene proposta la prosecuzione del confronto unitario – con il coinvolgimento delle Assemblee elettive regionali – avviato tra Regioni speciali, Province autonome e Stato, che possa concludersi con una convenzione che tracci le linee procedurali per un percorso comune di revisione degli statuti, come già accaduto nell'esperienza conclusasi con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 2001.

In tale sede possono essere delineate soluzioni comuni concernenti le problematiche messe a fuoco nel corso dell'indagine conoscitiva:

- l'aggiornamento degli statuti;

- l’armonizzazione della disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni paritetiche;
- la regolamentazione del procedimento di adozione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione degli statuti;
- la definizione di principi e criteri direttivi comuni nella disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato.

Su questi punti, il documento conclusivo già propone soluzioni immediatamente operative, alle quali può farsi rinvio.

Nell’ambito di procedure concordate, ciascuna autonomia speciale, in base alle proprie caratteristiche, alle proprie esigenze, alla propria cultura politica, economica e sociale, potrà organizzarsi ed autodeterminarsi in un quadro condiviso di responsabilità nazionale.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea l’importanza di affrontare la questione dell’attuazione degli Statuti speciali e del ruolo delle Commissioni paritetiche dopo l’esito negativo del *referendum* costituzionale. La riezione della riforma costituzionale, che sanciva il principio dell’intesa, sta infatti creando problemi nel percorso di aggiornamento degli Statuti. In Valle d’Aosta, ad esempio, è stata sciolta la Commissione istituita per la riforma dello Statuto.

Rileva dunque che la relazione all’assemblea dovrà soffermarsi su questo tema, riprendendo l’importante lavoro dell’indagine conoscitiva.

Gianpiero D’ALIA, *presidente e relatore*, si dichiara pienamente d’accordo con le affermazioni del Vicepresidente Lanièce ed evidenzia che il tema della revisione degli Statuti speciali ha sempre rivestito un carattere di centralità nei lavori della Commissione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) richiama l’attenzione sul tema dell’autonomia differenziata prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ritiene che sul punto la Commissione debba lavorare per elaborare una propria proposta di legge ordinaria o anche, ove necessario, costituzionale. Occorre infatti evitare che la vicenda del *referendum* sull’autonomia della Regione Veneto inneschi reazioni a catena di emulazione da parte delle altre Regioni a Statuto ordinario, senza che sia individuato un percorso unitario e condiviso.

Chiede infine chiarimenti sull’integrazione della Commissione con i rappresentanti degli enti territoriali.

Gianpiero D’ALIA, *presidente e relatore*, dopo avere rilevato l’importanza dell’attuazione del regionalismo differenziato, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è l’unica Commissione ad essere prevista a livello costituzionale. Ciò avviene per ben due volte: all’articolo 126 della Costituzione e all’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*) rileva che il dibattito testé svoltosi potrebbe ingenerare l'impressione che con la riforma costituzionale sia stato bocciato anche il regionalismo italiano. Ricorda che la riforma costituzionale ridimensionava il ruolo delle Regioni ordinarie e rinviava il rafforzamento dell'autonomia delle Regioni speciali. Sottolinea dunque che l'esito negativo del *referendum* costituzionale non può considerarsi in alcun modo limitativo dell'autonomia delle Regioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali delineava correttamente due diversi scenari in relazione al futuro del regionalismo italiano, il primo a Costituzione invariata, il secondo a Costituzione riformata, individuando in proposito due percorsi da intraprendere. La Commissione sta dunque procedendo in maniera assolutamente coerente con il lavoro in precedenza svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 8,25.*

## **Plenaria**

**(3<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,25.*

### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali**

(Deliberazione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stati acquisiti, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l'intesa della Presidente della Camera e, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento del Senato, il consenso del Presidente del Senato, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

La durata dell'indagine sarà di tre mesi.

Nel corso dell'indagine saranno auditi i rappresentanti del Governo per materia, i rappresentanti, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni rappresentative degli enti locali, nonché professori universitari esperti in materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

*La seduta termina alle ore 8,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,35.

ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale  
(Nuovo testo C. 3113 Nesci)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale», come modificata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;

ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (DPR n. 361/1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (DPR n. 570/1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 108/1968);

rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), per le elezioni nazionali, e lettera *p*), per le elezioni locali;

considerato che la proposta di legge diversifica il limite massimo di età – attualmente fissato a 70 anni – per i componenti degli uffici elettorali di sezione, confermandolo a 70 anni per i presidenti di seggio, riducendolo a 65 anni per gli scrutatori ed eliminandolo per i segretari;

rilevato che la proposta di legge introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;

preso atto che l'articolo 5 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle

istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessate;

considerato in proposito che il riferimento alle «società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo» potrebbe generare incertezze in sede interpretativa, sia in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato, sia in quanto esso sembra comprendere anche le società controllate da Città metropolitane e Province,

esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, sia chiarito il riferimento alle «società a partecipazione pubblica [...].» totale o di controllo», ad esempio facendo riferimento alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

2) al medesimo articolo 5, sia chiarita l'applicabilità del divieto alle società controllate da Città metropolitane e Province;

e con le seguenti osservazioni:

*a*) si valuti l'opportunità di prevedere limiti di età omogenei per i diversi componenti degli uffici elettorali di sezione;

*b*) si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)**

### **PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 259 ed abb.-B, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.);

valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta nel parere precedentemente espresso,

esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 9 febbraio 2017

**COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**Audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che ringrazia della presenza.

Ugo PUGLIESE, *sindaco di Crotone*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Ugo PUGLIESE, *sindaco di Crotone*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di boni-

fica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli, che ringrazia della presenza.

Elisabetta BELLI, *commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Elisabetta BELLI, *Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone*, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria**

**262<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**STUCCHI**

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124**

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di relazione di cui all'ordine del giorno. Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore CASSON (*PD*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il Comitato approva all'unanimità, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Giovedì 9 febbraio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 9 febbraio 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione di rappresentanti di Confedilizia sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, e Riccardo PUGLISI, *consulente di Confedilizia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (*PD*) e Vincenzo GIBIINO (*FI-PdL*), il deputato Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, e Riccardo PUGLISI, *consulente di Confedilizia*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 9 febbraio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,20

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Siddi e il dottor Salvini, il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- incaricare il dottor Allegrini di svolgere un approfondimento sulla documentazione relativa ai comitati di crisi istituiti nel corso del sequestro Moro;
- incaricare il colonnello Pinnelli di identificare una serie di testimoni della strage di via Fani al fine di escuterli;
- incaricare la Polizia scientifica di svolgere un approfondimento sulla scena del crimine di via Fani;



- richiedere al Ministero della giustizia di trasmettere gli atti dell'inchiesta condotta nel 1986 sulla sparizione di alcune delle bobine delle intercettazioni realizzate durante il sequestro Moro;
- incaricare il generale Scriccia di svolgere un approfondimento sui covi e sulle basi brigatiste esistenti a Roma nel periodo del sequestro Moro;
- richiedere all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, all'AISI e all'AISE di fornire documentazione su tematiche di interesse dell'inchiesta.

Comunica inoltre che:

- il 6 febbraio 2017 la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal generale Paolo Inzerilli;
- il 7 febbraio 2017 il colonnello Pinnelli ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, dell'Arma dei carabinieri relativa a Tullio Olivetti;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa ai comitati istituiti presso il Ministero dell'interno nel corso del sequestro Moro;
- l'8 febbraio 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Ansoino Andreassi, nonché ulteriore documentazione relativa all'arresto di Morucci e Faranda;
- nella stessa data la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dall'ex deputato Alessandro Tessari;
- il 9 febbraio 2017 è pervenuto un esposto, anonimo e – conseguentemente – segreto;
- il 9 febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato tre documenti, di libera consultazione: le sentenze della Corte di assise di Roma nel procedimento contro Juan Contreras Sepulveda ed Edoardo Iturriaga Neumann e nel procedimento contro Paolo Inzerilli; la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza su Gladio (4 marzo 1992).

Comunica infine che il 7 febbraio 2017 il capitano dei Carabinieri Gabriele Di Prete ha prestato il prescritto giuramento come collaboratore a tempo pieno della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*





